SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 gennaio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2008, n. **3.**

Misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulla disciplina della supplenza negli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari nella fase transitoria di applicazione della legge 30 luglio 2007, n. 111, in considerazione dell'elevato numero degli uffici interessati al cambiamento dei titolari e dell'oggettiva impossibilità per il Consiglio superiore della magistratura di completare le nomine in tempi tali da garantire il corretto funzionamento degli uffici ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e *ad interim* Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni transitorie in materia di reggenza degli uffici giudiziari in caso di mancanza del titolare

1. In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* (ad interim): PRODI

08G0023

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 29 novembre 2007, n. **267.**

Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e, in particolare, l'articolo 1-*bis*, comma 2, concernente le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, da definirsi con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, concernente l'istituzione del Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Procedure per il riconoscimento della parità

1. La parità è riconosciuta, a domanda, con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti e condizioni stabiliti dall'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. In materia di parità le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano le loro attribuzioni in conformità ai rispettivi Statuti speciali e relative norme di attuazione.

3. L'istanza di riconoscimento della parità è presentata dal soggetto gestore persona fisica o, nel caso di ente pubblico o privato, dal rappresentante legale. Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4. La domanda presentata da ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica. La domanda presentata da ente locale o regione deve essere corredata del relativo atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento.

5. L'istanza di riconoscimento della parità può essere inoltrata:

a) per le scuole non statali già funzionanti;

b) per le scuole non statali che attiveranno il funzionamento all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'inoltro della richiesta. Il funzionamento, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, deve essere attivato con corsi completi o, a partire dalla prima classe, in vista dell'istituzione dell'intero corso.

6. Con l'istanza di riconoscimento, da inoltrare entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare:

a) i dati relativi al proprio *status* giuridico nonché il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

b) l'impegno ad adottare un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicità vigenti per la specifica gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia un interesse qualificato;

c) l'impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica per il processo di attuazione e sviluppo del piano dell'offerta formativa e per la regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi sanciti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

d) l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

e) l'impegno ad accogliere l'iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intende frequentare ed abbia una età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici;

f) l'impegno a costituire corsi completi e a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad otto per rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche. Per le scuole dell'infanzia il numero minimo degli alunni va computato con riferimento alle sezioni complessivamente attivate;

g) l'impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l'insegnamento impartito;

h) l'impegno ad utilizzare un coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente;

i) l'impegno a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e per il personale docente della scuola conformi ai contratti collettivi di settore e a rispettare il limite previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62. È fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla diocesi.

7. Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione relativa:

a) al progetto educativo della scuola adottato in armonia con i principi fondamentali della Costituzione;

b) alle linee essenziali del piano dell'offerta formativa elaborato in conformità agli ordinamenti vigenti;

c) alla disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza;

d) al numero degli alunni iscritti a ciascuna classe o sezione.

8. In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l'iscrizione degli alunni, l'estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. A norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, la parità non può essere riconosciuta, di norma, a singole classi.

Art. 2.

Riconoscimento della parità

1. Verificata la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal gestore ai sensi dell'articolo 1, il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio adotta, entro il 30 giugno un provvedimento di riconoscimento o di diniego della parità scolastica.

2. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda.

3. Il provvedimento adottato deve specificare per quale ordine e grado di scuola e per quali corsi è riconosciuta la parità.

4. Per le scuole già paritarie, in caso di istituzione di corsi di indirizzi diversi o di corsi serali, il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale emana apposito decreto secondo le modalità di cui al presente articolo. In caso di cessazione di corsi il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale emana il provvedimento consequenziale modificativo di quello originario.

5. In caso di trasferimento della sede scolastica in altra regione deve essere presentata nuova domanda di parità all'ufficio scolastico regionale competente per territorio.

Art. 3.

Mantenimento della parità

1. Il gestore o il rappresentante legale, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, deve dichiarare al competente ufficio scolastico regionale, la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.

2. Inoltre, la scuola è tenuta a comunicare entro il termine di cui al comma 1:

a) i dati relativi al coordinatore delle attività educative e didattiche e ai docenti;

b) il numero delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti;

c) la composizione degli organi collegiali;

d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF), che deve essere conservato agli atti della scuola.

3. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero di irregolarità di funzionamento, l'ufficio scolastico invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni. Scaduto il predetto termine senza che la scuola abbia provveduto, l'ufficio scolastico regionale dispone gli opportuni accertamenti anche ai fini del successivo articolo 5. Ai fini di cui al presente comma, per irregolarità di funzionamento sono da intendersi tutte quelle correlate alla carente rispondenza delle situazioni di fatto ai requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, alle disposizioni del presente regolamento nonché alle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato.

4. Il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare e documentare tempestivamente all'ufficio scolastico regionale ogni eventuale variazione riguardante la gestione, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa ai fini delle conseguenti verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti.

5. Il trasferimento della sede scolastica deve essere comunicato tempestivamente e deve essere oggetto di provvedimento di modifica del riconoscimento della parità da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento, per la nuova sede, dell'idoneità dei locali e della loro conformità alla normativa vigente.

6. L'ufficio scolastico regionale accerta comunque la permanenza dei requisiti prescritti, di cui all'articolo 1, mediante apposite verifiche ispettive che potranno essere disposte in qualsiasi momento.

7. Nel caso in cui sia accertata la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, l'ufficio scolastico regionale invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti, assegnando il relativo termine, di norma non superiore a trenta giorni. Scaduto il termine assegnato senza che la scuola abbia provveduto a ripristinare il requisito o i requisiti prescritti, l'ufficio scolastico regionale provvede alla revoca del provvedimento con cui è stata disposta la parità, secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.

Art. 4.

Revoca della parità

1. La revoca dell'atto di riconoscimento della parità scolastica è disposta, oltre che nella fattispecie di cui all'articolo 3, nei seguenti casi:

a) libera determinazione del gestore;

b) gravi irregolarità di funzionamento accertate ai sensi dell'articolo 3;

c) accertata violazione dell'articolo 1-*bis*, comma 3 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

d) mancato completamento del corso, nel caso di riconoscimento della parità ad iniziare dalla prima classe;

e) mancata attivazione di una stessa classe per due anni scolastici consecutivi.

Art. 5.

Norme finali

1. Per l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento sono dettate apposite linee guida di attuazione.

2. I provvedimenti adottati dagli uffici scolastici regionali ai sensi del presente regolamento sono definitivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 29 novembre 2007

Il Ministro: FIORONI

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 196

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante: Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è il seguente:

«Art. 1-*bis (Norme in materia di scuole non statali). — (Omissis).*

2. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 della citata legge n. 62 del 2000. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *f)*, della citata legge n. 62 del 2000, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato. Le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti). — (Omissis).*

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 2000, n. 67.

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è il seguente:

«7. È istituito il Ministero della pubblica istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della citata legge 10 marzo 2000, n. 62, è il seguente:

«2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-*curriculari* che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

(Omissis).

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.».

— Il testo dell'art. 353, del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è il seguente:

«Art. 353 *(Soggetto gestore).* — 1. Le scuole non statali e i corsi di cui all'art. 352 possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e siano in possesso dei necessari requisiti professionali e morali. A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta alle persone giuridiche italiane ma in tal caso i requisiti sopra indicati per le persone fisiche devono essere posseduti dal rappresentante legale dell'ente.

3. È fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione europea.

4. Non sono considerati stranieri agli effetti di quanto previsto dall'art. 366 e sono quindi sottoposti all'esclusiva vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, in conformità a quanto previsto nel presente titolo, le scuole, i corsi e gli organismi culturali mantenuti da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia.

5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 3 e 4 l'apertura e il funzionamento di scuole e corsi gestiti da cittadini ed enti stranieri sono disciplinati dall'art. 366.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1998, n. 175.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, si vedano le note all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 1-*bis*, comma 3, del citato decreto-legge n. 250 del 2005, è il seguente:

«3. Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d'interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.».

08G0011

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2007.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Casaluce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 7 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti in data 12 luglio 2006, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casaluce (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Casaluce (Caserta), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2008
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 113

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casaluce (Caserta) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti in data 12 luglio 2006, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa di una manifestata disaffezione verso la vita democratica e le istituzioni, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Infatti, come rilevato dal prefetto di Caserta con relazione del 6 dicembre 2007, nonostante il notevole impegno profuso dall'organo commissariale per il recupero del prestigio e della credibilità dell'amministrazione comunale, le attività istituzionali dell'ente civico continuano a riflettersi in un contesto socio-economico di riferimento ancora fortemente influenzato dalla permanenza di negativi condizionamenti e dall'osservanza di retrivi codici comportamentali, ricondu-

cibili all'ancora tangibile presenza della criminalità organizzata, che opera tradizionalmente nel territorio di Casaluce ed in quello dei comuni limitrofi attraverso esponenti di rilievo delle cosche locali.

Gli sforzi d'indirizzo, finora profusi dall'organo di gestione straordinaria, finalizzati al ripristino della legalità violata, hanno interessato settori nevralgici dell'ente, quali quello delle risorse umane, dell'assetto urbanistico del territorio e dell'abusivismo edilizio; gli stessi tuttavia, allo stato, non possono ritenersi conclusi.

Deve infatti essere portata a termine l'attività di riorganizzazione dell'apparato burocratico, posta in essere al fine di meglio qualificare l'azione amministrativa e ricondurla nell'ambito della rigorosa osservanza dei principi di efficienza e legalità, azione che ha richiesto la sostituzione di alcuni rappresentanti della dirigenza che, in più occasioni, avevano assecondato, con scelte di dubbia legittimità, la disciolta compagine amministrativa.

Un altro settore nel quale si è concentrata l'attività della commissione straordinaria ma nel quale allo stesso tempo sono stati percepiti vari tentativi di ostacolare l'attività di recupero posta in essere dalla stessa, è quello relativo alla lotta all'abusivismo edilizio e commerciale. Dopo aver proceduto all'istruttoria di tutte le pratiche di condono edilizio giacenti e non perfezionate, il competente ufficio tecnico deve ora procedere alla più delicata attività consequenziale concernente i provvedimenti esecutivi.

Al fine di prevedere uno sviluppo equilibrato del territorio comunale, in forte espansione, si è reso necessario avviare i lavori per la redazione di un nuovo strumento urbanistico. Anche tale iniziativa si presenta particolarmente delicata tenuto conto, da una parte dell'imminente perenzione del contributo assegnato a suo tempo al comune dalla regione Campania pari a lire 7.000.000.000 e dall'altra che proprio in tale settore si erano affermati gli interessi speculativi della criminalità organizzata, contribuendo a determinare lo scioglimento dell'ente. In considerazione di quanto sopra ed anche al fine di giungere ad una rapida conclusione del relativo procedimento, la commissione straordinaria ha avviato un tavolo istituzionale ai sensi della legge regionale n. 16/2004 per programmare il governo del territorio mediante la redazione di un nuovo piano urbanistico comunale e nel contempo definire una nuova localizzazione dell'area da destinare agli insediamenti produttivi.

Restano inoltre da completare diverse opere pubbliche quali la ristrutturazione degli edifici scolastici, del cimitero e del campo sportivo, nonché la realizzazione di un complesso scolastico ed annesso palazzetto dello sport.

Tali lavori sono finanziati con il contributo per gli investimenti previsto dalla legge finanziaria 2007 ed assegnato ai comuni i cui consigli sono stati sciolti ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

La realizzazione di tali opere suscita un forte interesse delle imprese legate alla criminalità organizzata, i cui segnali di attività sono tuttora presenti sul territorio.

Come riportato nella citata relazione prefettizia, appare indispensabile che le procedure ed i piani d'intervento già avviati, assunti nell'ambito di una complessiva strategia di affermazione della legalità, siano portati a completamento a cura dello stesso organo straordinario con tutti i possibili effetti vantaggiosi connessi all'immediata percettibilità da parte della collettività.

Tenuto conto dei tuttora persistenti segnali di influenza della malavita locale, della necessità di continuare nell'opera di contrasto delle iniziative tese ad incidere negativamente sull'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa del comune di Casaluce ed al fine di poter concretizzare tutti gli interventi strutturali intrapresi nel campo delle opere pubbliche e dei servizi, si rende necessario prorogare la gestione commissariale di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vista la citata relazione del prefetto di Caserta, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Casaluce (Caserta) per il periodo di sei mesi.

Roma, 20 dicembre2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A00528

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2007.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Platì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 7 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti in data 12 luglio 2006, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Platì (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Platì (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2008
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 115

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Platì (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti in data 12 luglio 2006, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa di una manifestata disaffezione verso la vita democratica e le istituzioni, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Infatti, come rilevato dal prefetto di Reggio Calabria con relazione del 13 dicembre 2007, nonostante il notevole impegno profuso dall'organo commissariale per il recupero del prestigio e della credibilità dell'amministrazione comunale, le attività istituzionali dell'ente civico continuano a riflettersi in un contesto socio-economico in grado di esprimere una capacità di interferenza e di condizionamento, che rallenta l'azione protesa al completo recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento.

La stessa commissione straordinaria nell'illustrare i risultati conseguiti, pur rilevanti ed apprezzabili, ha evidenziato la necessità di un'opera di completamento della stessa a garanzia di un più completo processo di risanamento. Agli sforzi ed all'impegno finora profuso, ha spesso fatto riscontro l'azione posta in essere da esponenti delle locali organizzazioni criminali che grazie alla radicata e diffusa influenza sul territorio, hanno svolto una costante opera di contrasto e pressioni, seppure indirette, relativamente all'affidamento di importanti servizi quali quello afferente la refezione scolastica.

Emblematica a tal riguardo appare la protesta manifestata da parte della popolazione, del tutto pretestuosamente e finalizzata unicamente a condizionare i lavori dell'organo di gestione straordinaria, relativamente a presunti ritardi nell'avvio del servizio di mensa scolastica.

Un ulteriore episodio che evidenzia la costante pressione effettuata da esponenti di ambienti controindicati, attiene allo svolgimento dei lavori pubblici di ripristino del palazzo municipale nel corso dei quali è stata accertata la presenza di personale estraneo all'impresa aggiudicataria, in regola con la certificazione antimafia, che è risultato essere stato imposto da alcune ditte locali non in regola con la certificazione predetta.

Deve inoltre essere portata a termine l'attività di riorganizzazione dell'apparato burocratico, posta in essere al fine di operare secondo criteri di efficienza ed efficacia.

Infatti, a fronte di alcuni dipendenti che hanno visto nella gestione commissariale l'occasione per un riscatto motivazionale tale da portarli a cooperare fattivamente alle iniziative finora intraprese, occorre rilevare l'atteggiamento di alcuni settori della locale classe dirigente e degli impiegati di altri livelli che continuano a non collaborare o che addirittura hanno posto in essere velate ma effettive minacce, nei confronti di chi ha assunto atteggiamenti collaborativi con la commissione straordinaria.

Il buon andamento ed il regolare funzionamento dei servizi pubblici, per quanto migliorato a seguito degli interventi disposti non appare ancora soddisfacente per mancanza di un lasso di tempo adeguato all'implementazione delle modifiche operative introdotte.

Si fa riferimento in particolare al settore degli appalti ed al decisivo impulso dato ai lavori pubblici grazie anche agli stanziamenti disposti dalla legge finanziaria 2007 in favore delle amministrazioni locali destinatarie del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Sono state infatti avviate le procedure per l'affidamento di importanti opere che richiedono l'impegno di rilevanti somme ed altre sono in corso di esecuzione. La conduzione dei suddetti lavori presenta aspetti di criticità che vanno costantemente monitorati al fine di prevenire condizionamenti da parte di soggetti controindicati.

Particolarmente delicata si presenta la cura della fase di pubblicazione dei bandi di gara al fine di evitare che le stesse non siano riservate alle sole ditte locali.

Come riportato nella citata relazione prefettizia, appare indispensabile che le procedure ed i piani d'intervento già avviati, assunti nell'ambito di una complessiva strategia di affermazione della legalità, siano portati a completamento a cura dello stesso organo straordinario, con tutti i possibili effetti vantaggiosi connessi all'immediata percettibilità da parte della collettività.

Tenuto conto dei tuttora persistenti segnali di influenza della malavita locale, della necessità di continuare nell'opera di contrasto delle iniziative tese ad incidere negativamente sull'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa del comune di Platì ed al fine di poter concretizzare tutti gli interventi strutturali intrapresi nel campo delle opere pubbliche e dei servizi, si rende necessario prorogare la gestione commissariale di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vista la citata relazione del prefetto di Reggio Calabria, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Platì (Reggio Calabria) per il periodo di sei mesi.

Roma, 20 dicembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A00529

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2008.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare il contesto di criticità in atto nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria. (Ordinanza n. 3645).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006 e n. 3585 del 24 aprile 2007;

Considerato che in relazione al sopra menzionato contesto di criticità sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticità, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile per assicurare, nella continuità amministrativa, il monitoraggio sull'attuazione delle attività poste in essere in regime straordinario ed il completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalità, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Vista la nota del 31 ottobre 2007, con la quale il commissario delegato per l'emergenza ambientale in atto nel territorio della regione Calabria, nel trasmettere la relazione conclusiva dell'attività commissariale svolta ai sensi della citata ordinanza di protezione civile n. 3585/2007, ha evidenziato la necessità di procedere all'adozione di un provvedimento finalizzato a disciplinare le ulteriori iniziative atte a consentire il definitivo rientro nell'ordinario;

Considerato che in relazione al generale contesto di criticità di cui trattasi le azioni commissariali ad oggi adottate hanno complessivamente avviato alla definizione conclusiva, o in via di completamento, dell'assetto a regime del sistema impiantistico integrato di base a servizio del territorio regionale e che le eventuali criticità contingenti territorialmente localizzate possono comunque essere fronteggiate dalle autorità ordinariamente competenti, fatte salve le eventuali modifiche che potranno essere apportate al Piano regionale dei rifiuti dalla regione;

Considerato, tuttavia, che permane l'esigenza di assicurare, nella continuità amministrativa, il completamento degli interventi in atto, il monitoraggio sull'attuazione delle attività poste in essere in regime straordinario per il definitivo superamento del contesto critico di cui trattasi, per consentire il definitivo avvio del ciclo di gestione dei rifiuti, della depurazione delle acque e della bonifica dei siti inquinati sull'intero territorio della regione Calabria;

Considerata, altresì, l'esigenza di garantire il corretto trasferimento alle amministrazioni ed enti competenti in via ordinaria della documentazione amministrativa relativa alla gestione commissariale, mantenendo in capo al commissario delegato la contabilità speciale per le attività di completamento e di monitoraggio necessarie;

Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettività, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare continuità alle attività poste in essere in regime straordinario finalizzate al superamento del contesto critico in esame;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della citata legge n. 225 del 1992, con cui consentire al commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio della regione Calabria, fino al subentro delle amministrazioni competenti;

Acquisita l'intesa della regione Calabria;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto Salvatore Montanaro - commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3585/2007 e successive modifiche ed integrazioni, provvede, in regime ordinario ed in termini di urgenza, al completamento, entro e non oltre il 30 giugno 2008, di tutte le iniziative ancora di propria competenza già programmate ed in corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto di criticità ambientale in atto nel territorio della regione Calabria.

2. Il commissario delegato coadiuva la regione Calabria nella realizzazione delle iniziative finalizzate al rientro nella gestione ordinaria in materia ambientale.

3. Il commissario delegato provvede ad istituire una struttura operativa paritetica composta da rappresentanti della regione Calabria e del commissariato per indirizzare la gestione transitoria e le procedure per il definitivo trasferimento delle opere, degli interventi e della documentazione amministrativa agli enti territorialmente competenti. La medesima struttura procede, inoltre, alla ricognizione e successiva quantificazione, nei confronti degli enti e delle amministrazioni individuati come competenti, di tutte le posizioni creditorie e debitorie maturate, indirizzando altresì i soggetti debitori nel ricorso a procedure di anticipazione finanziaria.

Art. 2.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi dei sub-commissari di cui all'art. 2, commi 1 e 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3585/2007 nonché degli organismi consultivi istituti ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 della medesima ordinanza.

2. Il commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi del personale già operante presso la struttura commissariale ai sensi dell'art. 2, comma 4, della citata ordinanza di protezione civile n. 3585/2007, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia. Il predetto personale cesserà dalle funzioni attualmente espletate in maniera graduale ed in concomitanza con l'assunzione, da parte della regione e degli altri enti competenti, delle funzioni trasferite.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, a conclusione delle attività svolte ai sensi della presente ordinanza, provvede a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Mini-

stri - Dipartimento della protezione civile una relazione finale sull'attività posta in essere, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute, disponendo altresì per la chiusura della contabilità speciale, con conseguente trasferimento delle giacenze finanziarie residuali agli enti ed alle amministrazioni competenti.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 5.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è estranea ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2008

Il Presidente: PRODI

08A00623

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Matuszewska Katarzyna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia allUnione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza dela sig.ra Matuszewska Katarzyna, nata a Pyskowice (Polonia) il 14 settembre 1980, cittadina polacca diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale polacco di «Inzynier» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «ingegnere»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «magister inzynier», conseguito presso la «Politechnika Slaska» come attestato in data 28 luglio 2004;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente autorità polacca nel caso della sig.ra Matuszewska Katarzyna si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* della direttiva 2001/19/CE;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 7 dicembre 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «Ingegnere - sez. A, settore industriale - e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) energetica e macchina a fluido (scritta e orale); 2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale), oppure, a scelta dell'istante nel superamento di un tirocinio di sei mesi;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Matuszewska Katarzyna, nata a Pyskowice (Polonia) il 14 settembre 1980, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore industriale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale o di un tirocinio, a scelta dell'interessato, della durata di sei mesi le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: 1) energetica e macchina a fluido (scritta e orale); 2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).

Roma, 10 gennaio 2008

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3;

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale;

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A00329

PROVVEDIMENTO 17 dicembre 2007.

Modifica PDG 31 gennaio 2007 relativo all'accreditamento tra soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, n. 222, dell'associazione «Resolutia - Gestione delle controversie».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 4 dicembre 2007, pervenuta il 5 dicembre 2007, con la quale l'avv. Angelo Santi, nato a Perugia il 1° maggio 1970, in qualità di legale rappresentante dell'associazione Resolutia - Gestione delle controversie, chiede che vengano inseriti i nominativi di un ulteriore formatore abilitato a tenere corsi di formazione per la stessa associazione;

Visto il PDG 31 gennaio 2007, modificato con PDG 16 luglio 2007, con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione Resolutia - Gestione delle controversie, con sede legale in Perugia, via Cacciatore delle Alpi n. 28 c.f. e P. IVA 02516880545 tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che il formatore nella persona dell'avv. Alessandro Paolo Francesco Bossi, nato a Milano il 24 aprile 2006, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

la modifica del PDG 31 gennaio 2007, modificato con PDG 16 luglio 2007, con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione Resolutia - Gestione delle controversie, con sede legale in Perugia, via Cacciatori delle Alpi n. 28, c.f. e P. IVA 02516880545, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione

previsti dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: avv. Alessandro Paolo Francesco Bossi.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 17 dicembre 2007

Il direttore generale: PAPA

08A00496

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 2007.

Radiazione e variazione dei contenuti di nicotina nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 29 marzo 2007 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Vista la richiesta, presentata dalla Società Altadis Italia Srl, intesa a radiare dalla tariffa di vendita al pubblico due marche di sigarette;

Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere, su richiesta della Società JT International Italia Srl, alla modifica dei contenuti di nocività dichiarati di varie marche di sigarette;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di sigarette sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

Codice	Prodotto	Confezione
2018	Gauloises blondes blu	Confezione metallo da 20 pezzi
2019	Gauloises blondes rossa	Confezione metallo da 20 pezzi

Art. 2.

Il contenuto di nicotina delle seguenti marche di sigarette è così modificato:

	mg/sigaretta nicotina da	mg/sigaretta nicotina a
Camel subtle flavour 100'S	0,80	0,60
Winston balanced blue 100's	0,70	0,60
Winston subtle silver	0,40	0,30

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 101

08A00624

DECRETO 7 gennaio 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottanta giorni, relativi all'emissione del 2 gennaio 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 125580 del 20 dicembre 2007, che ha disposto per il 2 gennaio 2008 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 180 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 125580 del 20 dicembre 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2008;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2008 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 180 giorni è risultato pari a 98,065.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 180 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98.182 ed a 97,591.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A00630

DECRETO 8 gennaio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 15 ottobre 2007 e scadenza 15 ottobre 2012, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 gennaio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 21.223 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 ottobre e 9 novembre 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime

quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 15 ottobre 2007 e scadenza 15 ottobre 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 15 ottobre 2007 e scadenza 15 ottobre 2012, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto dell'8 ottobre 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 8 ottobre 2007.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto dell'8 ottobre 2007, entro le ore 11 del giorno 11 gennaio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto dell'8 ottobre 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 ottobre 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 gennaio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 gennaio 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'8 ottobre 2007, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A00422

DECRETO 8 gennaio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039, seconda e terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 gennaio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 21.223 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 17 ottobre 2007 con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema

dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della terza tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° febbraio 2008 e l'ultima il 1° agosto 2039.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 2039, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferimento rimane quello di emissione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3 ultimo comma del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'articolo 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali

previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 11 gennaio 2008, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo tre punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della terza tranche di detti buoni per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della seconda tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 gennaio 2008.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della seconda tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP «trentennali» (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 167 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 14.

Il 15 gennaio 2008 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 5% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 167 giorni.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2039, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A00423

DECRETO 9 gennaio 2008.

Codificazione e modalità di trasmissione dei dati relativi agli incassi e ai pagamenti degli enti previdenziali pubblici.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il comma 3 dell'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», che prevede che tutti gli incassi e i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

Visto il comma 5 dell'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 28;

Visto il comma 161 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce che sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'art. 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT;

Tenuto conto che per i diversi comparti delle amministrazioni pubbliche vengono emanati distinti decreti;

Visto l'art. 3 della determinazione del Ragioniere generale dello Stato n. 139437 del 9 novembre 2005 con la quale è stato istituito il gruppo di lavoro con il compito di predisporre lo schema di decreto ministeriale per la codificazione degli incassi e dei pagamenti e dei dati di competenza economica degli Enti previdenziali;

Considerata la diversa natura giuridica degli enti previdenziali compresi nell'elenco dell'ISTAT citato in precedenza, nonché la diversa normativa cui sono tenuti per la redazione dei bilanci;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, in sede di prima applicazione, alla redazione dello schema di decreto per la codificazione degli incassi e dei pagamenti dei soli enti previdenziali pubblici;

Considerato che gli enti previdenziali pubblici sono soggetti alla normativa di tesoreria unica, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, tabella B, che non impone l'obbligo di un unico tesoriere, per cui il servizio di tesoreria può essere svolto anche da più banche;

Considerato, inoltre, che per tali enti molte operazioni di incasso, compresi i trasferimenti dal bilancio dello Stato, e di pagamento, avvengono direttamente attraverso movimentazioni di tesoreria e non su disposizioni del tesoriere;

Considerato, quindi, che agli enti previdenziali pubblici non possono applicarsi le regole tecniche per la trasmissione telematica dei flussi di cassa tramite tesoriere e che, a tale invio, debbano, pertanto, continuare a provvedere direttamente gli enti previdenziali, apponendo sugli incassi e sui pagamenti i relativi codici gestionali;

Considerato che lo schema di decreto di codificazione degli incassi e dei pagamenti degli enti previdenziali pubblici, elaborato dal gruppo di lavoro nel corso delle varie riunioni, è stato condiviso nelle linee generali nella seduta del 21 settembre 2007 e che tale schema è stato approvato dalla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dagli enti previdenziali, dalla Banca d'Italia, dall'Istituto nazionale di statistica e dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione nella seduta dell'11 ottobre 2007;

Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Attività degli enti previdenziali pubblici

1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, gli enti previdenziali pubblici indicano sugli incassi e sui pagamenti i codici gestionali previsti dagli allegati *A* e *B* al presente decreto, che sono correlabili alla codifica di bilancio redatto secondo gli schemi dettati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003.

2. Il codice gestionale, da indicare sugli incassi e sui pagamenti, deve essere individuato solo tra quelli riportati negli allegati *A* e *B*.

3. Al fine di garantire la corretta applicazione della codifica gestionale, gli enti previdenziali pubblici:

uniformano la codificazione utilizzando anche le istruzioni del «Glossario dei codici gestionali», riportato negli allegati *A* e *B*. Problematiche non previste potranno essere sottoposte all'attenzione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni;

applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza.

Art. 2.

Modalità di acquisizione dati

1. Entro il giorno 20 di ciascun mese gli enti di cui all'art. 1 trasmettono al Data Warehouse RGS le informazioni codificate relative ai movimenti del mese precedente. Le regole di trasmissione dei dati sono stabilite in apposito protocollo di colloquio da sottoscrivere tra la Ragioneria generale dello Stato e gli enti entro il 15 dicembre 2007.

2. Ai fini della trasmissione dei dati, ciascun ente si deve identificare con il codice ente assegnato dall'ISTAT, indicato nell'allegato *D*.

3. Gli incassi e i pagamenti che al momento dell'invio dei flussi non sono ancora imputabili ai capitoli di bilancio, sono codificati dagli enti con il codice previsto rispettivamente per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» e per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione». A seguito dell'avvenuta imputazione, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi.

4. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 1, gli enti trasmettono, altresì, le informazioni codificate riguardanti le variazioni della consistenza delle disponibilità liquide, intervenute nel mese precedente per effetto dei flussi di cassa, secondo lo schema di cui all'allegato *C*.

Art. 3.

Accesso al portale del Data Warehouse RGS

1. La Ragioneria generale dello Stato è il gestore del Data Warehouse RGS e l'attività necessaria per l'accesso alle informazioni in esso presenti è disciplinata nel protocollo di colloquio di cui al comma 1 dell'art. 2.

Art. 4.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli enti previdenziali pubblici a decorrere dal 1° luglio 2008. Eventuali aggiornamenti e integrazioni dei codici saranno resi disponibili sul portale del Data Warehouse RGS.

2. Con la sottoscrizione del protocollo di colloquio di cui al comma 1 dell'art. 2, gli enti previdenziali pubblici inviano, in forma sperimentale, i dati relativi agli incassi e ai pagamenti codificati secondo gli schemi allegati al presente decreto.

3. Il presente decreto, con i relativi allegati *A*, *B*, *C* e *D*, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2008

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

ALLEGATO A

ENTI DI PREVIDENZA

CODICI GESTIONALI — GLOSSARIO

INCASSI

LIV	Codice Gestionale	Descrizione Codice Gestionale	Definizioni
0	0000	ENTRATE	
1	1000	TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI	
2	1100	ENTRATE CONTRIBUTIVE	
3	1110	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	
4	1110	Contributi ai fini pensionistici e/o infortunistici	Include anche i contributi relativi al proprio personale.
4	1111	Contributi ai fini trattamento fine servizio (TFS)	Include anche i contributi relativi al proprio personale se presenti.
4	1112	Contributi ai fini trattamento fine rapporto (TFR)	Include anche i contributi relativi al proprio personale se presenti.
4	1113	Contributi cartolarizzati	
4	1114	Contributi da condono e recupero crediti	
4	1115	Contributi su emolumenti arretrati	Include anche i contributi relativi al proprio personale
4	1116	Contribuzione aggiuntiva (L. 335/95 art. 2 comma 3 e successive modifiche)	
4	1117	Contributi Enti ed Iscritti ai fini Assicurazione Sociale Vita	
4	1118	Contributo obbligatorio erogazione credito	
4	1119	Altri contributi sociali	Fondi integrativi di previdenza e di quiescenza del personale dipendente, contributo di solidarietà ex. art 12 D. Lgs 124/93, contributo di solidarietà ex Fondo integrativo (L. 144/99, art. 64), altri contributi etc...
3	1120	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	
4	1120	Contributi e premi a specifiche gestioni	Contributi per l'iscrizione a carico degli iscritti a specifiche gestioni: contributi prosecuzione volontaria, contributivi assicurazione facoltativa, contributi e premi per assicurazione delle casalinghe, altri contributi
4	1121	Contributi di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici	
4	1122	Contributi di riscatto e di ricongiunzione ai fini TFS	
4	1123	Contributi di riscatto e di ricongiunzione ai fini TFR	
4	1124	Proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensioni e redditi dal lavoro	
2	1200	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
3	1210	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
4	1210	Trasferimenti da parte dello Stato	
4	1211	Trasferimenti da parte delle Regioni	
4	1212	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	
4	1213	Trasferimenti da parte degli altri Enti di Previdenza	Include le riserve matematiche e i valori capitali di copertura contributiva
4	1214	Trasferimenti da parte di altri enti del Settore Pubblico	
4	1215	Trasferimenti da imprese	
4	1216	Altri trasferimenti correnti	
2	1300	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
3	1310	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI	
4	1310	Proventi derivanti da prestazioni di servizi	Servizi resi per conto di altri, rimborsi dagli enti di oneri per servizi prestati, etc...
4	1311	Proventi derivanti dalla vendita di beni	Pubblicazioni, protesi, beni fuori uso, altro
4	1312	Proventi derivanti dalla attività di gestione e di cessione degli immobili e dei crediti cartolarizzati	
4	1313	Proventi diversi	
3	1320	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	
4	1320	Affitti di immobili da Amministrazioni Pubbliche	
4	1321	Affitti di immobili da altri soggetti	
4	1322	Interessi su prestiti concessi al personale	
4	1323	Interessi e proventi su titoli emessi dallo Stato o da altre Amministrazioni Pubbliche	
4	1324	Interessi e proventi su valori mobiliari emessi da privati	
4	1325	Interessi su conti correnti bancari e postali	
4	1326	Interessi sui c/c vincolati presso la Tesoreria centrale dello Stato	
4	1327	Redditi e proventi diversi	
3	1330	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	
4	1330	Recupero di rate di pensioni e di rendite	
4	1331	Recupero di altre prestazioni istituzionali	
4	1332	Recupero di spese di personale	
4	1333	Recupero di spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	
4	1334	Recupero di spese per la conduzione di stabili da reddito	
4	1335	Recupero di sgravi contributivi	
4	1336	Recuperi diversi	
3	1340	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
4	1340	Sanzioni civili, amministrative, multe ed ammende	Interessi e sanzioni per ritardato versamento
4	1341	Oblazioni, lasciti, donazioni, eredità	
4	1342	Entrate diverse	Comprende le rette per convitti, case di soggiorno, centri vacanze, etc.... Rimborsi per prestazioni erogate per conto dello Stato etc...
1	2000	TITOLO 2° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
2	2100	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	
3	2110	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI	
4	2110	Alienazione di immobili da reddito	
4	2111	Alienazione di immobili strumentali	
4	2112	Alienazione di immobili a seguito di cartolarizzazione	
4	2113	Altre alienazioni	
3	2120	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
4	2120	Alienazione di beni immateriali	
3	2130	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	
4	213O	Alienazione di macchine e attrezzature	
4	2131	Alienazione di beni diversi	
3	2140	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	
4	2140	Alienazione di titoli di Stato a breve termine	BOT

INCASSI

LIV	Codice Gestionale	Descrizione Codice Gestionale	Definizioni
4	2141	Alienazione di titoli di Stato a medio e lungo termine	CCT BTP
4	2142	Alienazione di titoli emessi da Enti Locali e Regioni	
4	2143	Alienazione di partecipazioni	
4	2144	Alienazione di fondi immobiliari	
4	2145	Alienazione di altri titoli	
3	**2150**	**RISCOSSIONE CREDITI**	
4	2150	Riscossione di prestiti e mutui a personale dipendente	
4	2151	Riscossione di prestiti e mutui agli iscritti	
4	2152	Riscossione di prestiti e mutui a altri	
4	2153	Riscossione di crediti diversi	
3	**2160**	**ALTRE PARTTITE FINANZIARIE**	
4	2160	Altre partite finanziarie	
2	**2200**	**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**	
3	**2210**	**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**	
4	2210	Trasferimenti in conto capitale dallo Stato	Include le eventuali quote di ripianamento di disavanzi patrimoniali finanziate dallo Stato
4	2211	Trasferimenti in conto capitale dalle Regioni	
4	2212	Trasferimenti in conto capitale dalle Province	
4	2213	Trasferimenti in conto capitale da altri enti del Settore Pubblico	Include le eventuali quote di ripianamento di disavanzi patrimoniali finanziate da altri enti pubblici
2	**2300**	**ACCENSIONE DI PRESTITI**	
3	**2310**	**ACCENSIONE DI PRESTITI**	
4	2310	Anticipazioni dalla Tesoreria Statale	
4	2311	Assunzione di debiti diversi	
1	**3000**	**TITOLO 3° - PARTITE DI GIRO**	
2	**3100**	**RITENUTE E ADDIZIONALI**	
3	**3110**	**RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI SUL PERSONALE E SULLE PRESTAZIONI**	
4	3110	Ritenute erariali trattenute sulle pensioni	
4	3111	Ritenute erariali sulle retribuzioni del personale dipendente	
4	3112	Ritenute erariali trattenute sulle prestazioni temporanee	
4	3113	Altre ritenute sulle pensioni, rendite e prestazioni temporanee	
4	3114	Altre ritenute sulle retribuzioni del personale	
4	3115	Ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni del personale dipendente	
3	**3120**	**ADDIZIONALI SUL PERSONALE E SULLE PRESTAZIONI**	
4	3120	Addizionale regionale trattenuta sulle retribuzioni del personale dipendente	
4	3121	Addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del personale dipendente	
4	3122	Addizionale regionale trattenuta sulle prestazioni temporanee	
4	3123	Addizionale comunale trattenuta sulle prestazioni temporanee	
4	3124	Addizionale regionale trattenuta sulle pensioni	
4	3125	Addizionale comunale trattenuta sulle pensioni	
2	**3200**	**ALTRI CONTRIBUTI E RISCOSSIONI**	
3	**3210**	**CONTRIBUTI E TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI**	
4	3210	Contributi riscossi per conto di altri Enti	
4	3211	Altre trattenute ed introiti conto terzi	
3	**3220**	**RISCOSSIONI DA CARTOLARIZZAZIONI**	
4	3220	Riscossioni da vendita immobili cartolarizzati	Riscossioni per conto della società veicolo
4	3221	Riscossioni crediti cartolarizzati	Riscossioni per conto della società veicolo
3	**3230**	**RIMBORSI DIVERSI**	
4	3230	Rimborso di somme erogate per conto di altri Enti	
4	3231	Altre partite di giro	
1	**9999**	**INCASSI DA REGOLARIZZARE**	
2	**9999**	**ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE**	
3	**9999**	**ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE**	
4	9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE	

ALLEGATO B

ENTI DI PREVIDENZA

CODICI GESTIONALI — GLOSSARIO

PAGAMENTI

LIV	Codice Gestionale	Descrizione Codice Gestionale	Definizioni
0	**0000**	**USCITE**	
1	**1000**	**TITOLO 1° - USCITE CORRENTI**	
2	**1100**	**PERSONALE**	
3	**1110**	**RETRIBUZIONI LORDE**	
4	1110	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	
4	1111	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	
4	1112	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	
4	1113	Indennità e rimborso spese di missioni	Missioni all'interno ed all'estero
4	1114	Rimborsi spese per il personale comandato	
4	1115	Arretrati di anni precedenti	
4	1116	Altre spese di personale	Contratti di formazione lavoro, ecc.
3	**1120**	**CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE**	
4	1120	Contributi previdenziali ed assistenziali	Contributi degli iscritti ai fini pensionistici, infortunistici e per indennità di buonuscita, etc..
4	1121	Contributi previdenza complementare	
4	1122	Contributi accantonamento TFR	
3	**1130**	**ALTRI ONERI**	
4	1130	Altri oneri sociali	
4	1131	Altri oneri per il personale	Corsi di formazione, buoni pasto, mensa, accertamenti sanitari , ecc..
4	1132	Oneri per il personale in quiescenza	Indennità di buonuscita e/o TFR al personale cessato dal servizio, TFR ai portieri degli stabili, rendite vitalizie, oneri per il priprio personale cessato dal servizio: indennità di buonuscita e/o TFR, TFR ai portieri degli stabili etc...
2	**1200**	**ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI**	
3	**1210**	**ACQUISTO BENI DI CONSUMO**	
4	1210	Carta cancelleria e stampati	
4	1211	Pubblicazioni, giornali e riviste	
4	1212	Medicinali, materiale sanitario e igenico	
4	1213	Equipaggiamento e vestiario	
4	1214	Materiale e strumenti tecnico specialistici	
4	1215	Materiale informatico	
4	1216	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
4	1217	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	
4	1218	Materiali e strumenti per la manutenzione	
4	1219	Materiale per spese di pubblicità	
4	1220	Spese per la gestione in *service* del patrimonio immobiliare	
4	1221	altri materiali di consumo	
3	**1230**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI**	
4	1230	Incarichi professionali	
4	1231	Organizzazione manifestazioni e convegni	
4	1232	Corsi di formazione per il proprio personale	
4	1233	Manutenzione ordinaria e riparazione immobili	
4	1234	Manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi	
4	1235	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
4	1236	Servizi ausiliari e spese di pulizia	
4	1237	Utenze e canoni	Spese per telefonia e rete di trasmissione, energia elettrica, acqua, riscaldameto, ecc.
4	1238	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	
4	1239	Assicurazioni	
4	1240	Spese per gli organi istituzionali dell'ente	Presidenza, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, CIV, Comitati, etc...
4	1241	Assistenza informatica e manutenzione dei software	
4	1242	Servizi resi per pubblicità	
4	1243	Servizi resi per rappresentanza	
4	1244	Spese connesse a operazione cartolarizzazione crediti	
4	1245	Altre spese per servizi	
3	**1250**	**UTILIZZO BENI DI TERZI**	
4	1250	Noleggi	
4	1251	Locazioni	
4	1252	Leasing operativo	
4	1253	Licenze software	
4	1254	Altri utilizzi di beni di terzi	
2	**1300**	**INTERVENTI DIVERSI**	
3	**1310**	**USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**	
4	1310	Pensioni, rendite e relativi trattamenti per carichi familiari	
4	1311	Pensioni ai minorati civili	
4	1312	Indennità di accompagnamento ai minorati civili	
4	1313	Indennità una tantum	
4	1314	TFS/indennità di premio serivizio agli iscritti	
4	1315	Assegni vitalizi	
4	1316	TFR agli iscritti	
4	1317	Prestazioni ex Fondo Integrativo (L. 144/99, art. 64)	
4	1318	Assegni familiari	
4	1319	Indennità di disoccupazione	
4	1320	Integrazioni salariali (CIG ordinaria e straordinaria)	
4	1321	Prestazioni per TBC	
4	1322	Assegni per maternità	
4	1323	Indennità di mobilità	
4	1324	Altre prestazioni temporanee	
4	1325	Prestazioni di natura sanitaria (malati talassemia, donatori sangue)	
4	1326	Prestazioni economiche a favore di regioni colpite da calamità	
4	1327	Liquidazioni in capitale	Comprende l'equo indennizzo al personale per infermità contratta per causa di servizio
4	1328	Spese per Strutture sociali (Convitti, Case soggiorno e Ist.Magistrale)	
4	1329	Spese centri vacanze	
4	1330	Borse di studio e assegni universitari	
4	1331	Sussidi straordinari ai sensi art. 20 L. 733/30	

PAGAMENTI

LIV	Codice Gestionale	Descrizione Codice Gestionale	Definizioni
3	**1340**	**TRASFERIMENTI PASSIVI**	
4	1340	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Include il versamento dei contributi riscossidall'Ente per conto dello Stato (contributi per ENAOLI, Istituti di patronato ex- AMNIL ecc. .)ed il versamento allo Stato di somme accantonate per effetto delle misure di contenimento della spesa pubblica, etc.....
4	1341	Trasferimenti correnti alla Tesoreria statale	
4	1342	Trasferimenti correnti alle Regioni	
4	1343	Trasferimenti correnti a Province e Comuni	
4	1344	Trasferimenti correnti ad altri Enti del Settore Pubblico	
4	1345	Trasferimenti correnti a imprese	
4	1346	Altri trasferimenti correnti passivi	
3	**1350**	**ONERI FINANZIARI DIVERSI**	
4	1350	Interessi passivi e rivalutazione monetaria	
4	1351	Spese bancarie e banco posta	
4	1352	Spese per la gestione dinamica del patrimonio mobiliare	
4	1353	Spese per la gestione dei fondi immobiliari	
4	1354	Interessi passivi per la gestione degli immobili in cartolarizzazione	
3	**1360**	**ONERI TRIBUTARI**	
4	1360	IRES	
4	1361	IRAP	
4	1362	IVA	
4	1363	ICI	
4	1364	Imposta sugli interessi di c/c bancari e postali	
4	1365	Altri tributi	
3	**1370**	**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**	
4	1370	Rimborso contributi e premi	
4	1371	Sgravi contributivi	
4	1372	Rimborsi diversi di altre entrate	
3	**1380**	**USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**	
4	1380	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	
4	1381	Spese per realizzo entrate	
4	1382	Fondo di riserva	
4	1383	Altre spese	
1	**2000**	**TITOLO 2° - USCITE IN CONTO CAPITALE**	
2	**2100**	**INVESTIMENTI**	
3	**2110**	**ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI**	
4	2110	Acquisto immobili	
4	2111	Costruzione immobili	
4	2112	Manutenzione straordinaria di immobili da reddito	
4	2113	Acquisto diritti reali (servitù, terreni, ecc.)	
4	2114	Manutenzione straordinaria di immobili strumentali	
4	2115	Altri investimenti in beni immobili	
3	**2120**	**ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**	
4	2120	Mezzi di trasporto	
4	2121	Impianti, macchinari e attrezzature	
4	2122	Mobili e arredi	
4	2123	Altri beni materiali	
4	2124	Beni immateriali	
4	2125	Acquisizione o realizzazione software	
3	**2130**	**PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI**	
4	2130	Acquisto BOT	
4	2131	Acquisto CCT e BTP	
4	2132	Acquisto Titoli emessi da Enti Locali	
4	2133	Acquisto Titoli emessi da Società non finanziarie	
4	2134	Acquisto Titoli emessi da Società finanziarie	
4	2135	Acquisto Titoli Esteri	
4	2136	Acquisizioni di partecipazioni in imprese non finanziarie	
4	2137	Acquisizioni di partecipazioni in banche	
4	2138	Acquisizioni di partecipazioni in altre imprese finanziarie	
4	2139	Acquisizioni di partecipazioni estere	
4	2140	Acquisto Buoni Postali	
4	2141	Acquisto Fondi immobiliari	
4	2142	Acquisto di altri titoli	
3	**2150**	**CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI**	
4	2150	Concessioni di prestiti e mutui a personale dipendente	
4	2151	Concessioni di prestiti e mutui agli iscritti	
4	2152	Concessioni di prestiti e mutui ad altri	
4	2153	Concessioni di prestiti e mutui a Enti di Previdenza	
4	2154	Concessione di crediti diversi	
4	2155	Costituzione depositi a cauzione presso terzi	
4	2156	Movimenti c/capitale cartolarizzazione crediti	
2	**2200**	**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI, MUTUI E ANTICIPAZIONI**	
3	**2210**	**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI, MUTUI E ANTICIPAZIONI**	
4	2210	Ammortamento mutui	
4	2210	Restituzione anticipazioni al c/di Tesoreria	
4	2211	Restituzione altre anticipazioni	
4	2212	Estinzioni di debiti diversi	
4	2213	Anticipazioni ad altre gestioni	
4	2214	Rimborso rate prestiti versate in più	
4	2215	Rimborso o storno fondo garanzia su prestiti (sui rinnovo prestiti)	
4	2216	Restituzione di depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto	
4	2217	Obbligazioni inerenti ai residui perenti	
4	2218	Restituzione di depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto per immobili in cartolarizzazione	
1	**3000**	**TITOLO 3° - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**	
2	**3100**	**TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**	
3	**3110**	**TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**	
4	3110	Trasferimenti in conto capitale verso Stato	
4	3111	Trasferimenti in conto capitale verso Regioni	
4	3112	Trasferimenti in conto capitaleverso Province	
4	3113	Trasferimenti in conto capitale verso altri enti del Settore Pubblico	
1	**4000**	**TITOLO 4° - PARTITE DI GIRO**	
2	**4100**	**RITENUTE E ADDIZIONALI**	
3	**4110**	**RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI SUL PERSONALE E SULLE PRESTAZIONI**	

PAGAMENTI			
LIV	**Codice Gestionale**	**Descrizione Codice Gestionale**	**Definizioni**
4	4110	Versamento di ritenute erariali trattenute sulle pensioni	
4	4111	Versamento ritenute erariali trattenute sulle retribuzioni del personale dipendente	
4	4112	Versamento ritenute erariali trattenute sulle altre prestazioni temporanee	
4	4113	Versamento altre ritenute sulle pensioni, rendite e prestazioni temporanee	
4	4114	Versamento altre ritenute sulle retribuzioni del personale	
4	4115	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni del personale dipendente	
3	**4120**	**ADDIZIONALI SUL PERSONALE E SULLE PRESTAZIONI**	
4	4120	Versamento addizionale regionale trattenuta sulle retribuzioni del personale dipendente	
4	4121	Versamento addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del personale dipendente	
4	4122	Versamento addizionale regionale trattenuta sulle prestazioni temporanee	
4	4123	Versamento addizionale comunale trattenuta sulle prestazioni temporanee	
4	4124	Versamento addizionale regionale trattenuta sulle pensioni	
4	4125	Versamento addizionale comunale trattenuta sulle pensioni	
2	**4200**	**ALTRI CONTRIBUTI E VERSAMENTI**	
3	**4210**	**CONTRIBUTI E TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI**	
4	4210	Versamento contributi riscossi per conto di altri Enti	
4	4211	Versamento altre trattenute ed introiti conto terzi	
3	**4220**	**VERSAMENTI DA CARTOLARIZZAZIONI**	
4	4220	Versamento delle riscossioni da vendita immobili cartolarizzati	Versamento di somme riscosse per conto della società veicolo
4	4221	Versamento riscossioni crediti cartolarizzati	Versamento di somme riscosse per conto della società veicolo
3	**4230**	**RIMBORSI DIVERSI**	
4	4230	Pagamento di somme per conto di altri Enti	
4	4231	Altre partite di giro	
1	**9999**	**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**	
2	**9999**	**ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**	
3	**9999**	**ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**	
4	9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	

ALLEGATO *C*

CODICI GESTIONALI	ENTI DI PREVIDENZA DISPONIBILITA' LIQUIDE	GLOSSARIO
Codice	**Descrizione Codice**	**Definizioni**
1100	GIACENZA ALL' INIZIO DEL MESE DEI CONTI CORRENTI DI TESORERIA	
1200	GIACENZA ALL' INIZIO DEL MESE DEI FONDI PRESSO LE BANCHE	
1300	GIACENZA ALL' INIZIO DEL MESE DEI FONDI PRESSO POSTE S.P.A.	
1400	RISCOSSIONI EFFETTUATE NEL MESE	
1500	PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE	
1600	GIACENZA FINALE DEL MESE DEI CONTI CORRENTI DI TESORERIA	
1700	GIACENZA FINALE DEL MESE DEI FONDI PRESSO LE BANCHE	
1800	GIACENZA FINALE DEL MESE DEI FONDI PRESSO POSTE S.P.A.	
2100	VALORI MOBILIARI ALL' INIZIO DEL MESE (1)	
2200	ACQUISTI EFFETTUATI NEL MESE (2)	
2300	VENDITE EFFETTUATE NEL MESE (3)	
2100	VALORI MOBILIARI ALLA FINE DEL MESE (4) = (1+2-3)	

ALLEGATO *D*

		Elenco dei codici identificativi ISTAT degli Enti di previdenza			
Codice identificativo ente	**Codice Fiscale**	**Ragione Sociale**	**Codice Provincia di appartenenza**	**Codice Comune di appartenenza**	**Indirizzo**
235005	01165400589	ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL	058	091	Via IV Novembre n.144
515193	02796270581	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - ENPALS	058	091	Viale Regina Margherita n.206
709735	80017390586	ISTITUTO POSTELEGRAFONICI - IPOST	058	091	Viale Asia n. 67
714067	80078750587	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS	058	091	Via Ciro il Grande n. 21
765523	97095380586	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - INPDAP	058	091	Via Santa Croce in Gerusalemme n. 55
765665	97111500589	ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO - IPSEMA	058	091	Via di San Nicola da Tolentino n. 5

RELAZIONE

Per consentire il monitoraggio dei conti pubblici, in osservanza alle indicazioni comunitarie contenute nell'art. 104 del Trattato della Comunità europea, il comma 3 dell'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede che tutti gli incassi ed i pagamenti delle amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. Il successivo comma 4 pone specifici adempimenti in capo ai tesorieri degli Enti. Il canale di trasmissione dei dati alla Ragioneria generale dello Stato è stato realizzato, pertanto, tramite i tesorieri e la Banca d'Italia (progetto SIOPE).

Dopo aver esaminato, in più incontri con gli enti interessati, la possibilità di inviare i dati codificati dai tesorieri, si è pervenuti alla conclusione che le regole di trasmissione previste per il progetto SIOPE non sono applicabili agli enti previdenziali pubblici, sia per la normativa di tesoreria unica loro applicabile (tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720) che non impone l'obbligo del tesoriere unico, sia perché molte operazioni di incasso, compresi i trasferimenti dal bilancio dello Stato, e molti pagamenti avvengono direttamente attraverso movimenti di tesoreria e non su disposizioni del tesoriere.

Conseguentemente, mentre per la codifica degli incassi e dei pagamenti si sono seguite le regole generali, per le modalità di trasmissione dei dati si è dovuto rinunciare al canale SIOPE e si è previsto che gli enti previdenziali pubblici trasmettano i dati direttamente alla base-dati «Data Warehouse» della R.G.S., tramite il canale FTP (File Trasfert Protocol).

In tal senso è stato predisposto l'allegato decreto che si sottopone alla firma del sig. Ministro.

08A00572

DECRETO 16 gennaio 2008.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Roulette on line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Roulette on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Roulette on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 2,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Roulette on line». Successivamente all'avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, nella maschera della lotteria appaiono i riquadri «Scopri le regole e le vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Scopri le regole e le vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Accedendo al riquadro «Gioca», ci si collega all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

— il nome della lotteria («Roulette on line»);

— il prezzo della giocata (euro 2,00);

— il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

— una sintesi delle regole di gioco;

— l'elenco delle combinazioni vincenti e dei premi corrispondenti;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

— il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

— nella parte sinistra: una sintesi delle regole di gioco

— nella restante parte:

a) l'immagine di un tavolo da gioco ove sono rappresentati 36 numeri (da 1 a 36) su cui è possibile effettuare la puntata, 18 riprodotti su sfondo rosso e 18 su sfondo nero ed il numero 0, su cui non è possibile effettuare la puntata, riprodotto su sfondo verde. Nelle parti superiore ed inferiore del tavolo sono indicate le caratteristiche corrispondenti ai numeri (da 1 a 36) rappresentati sul tavolo di gioco: da «1 a 18», «19 a 36», «Pari», «Dispari», colore rosso contraddistinto da un rombo di colore rosso, colore nero contraddistinto da un rombo di colore nero;

b) in basso al centro un riquadro contraddistinto dalla scritta «Le tue fiches», al cui interno è rappresentata l'immagine di tre gruppi di fiches, rispettivamente del valore di 1 euro, 5 euro e 10 euro;

c) in basso a sinistra un riquadro contraddistinto dalla scritta «Gira la ruota»;

— la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, nell'effettuazione delle puntate e la successiva effettuazione dei giri di roulette;

— la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «QUESTA VOLTA NON HAI VINTO», in caso positivo con la frase «CONGRATULAZIONI ! HAI VINTO» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

— il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

— il logo «Gratta e vinci on line»;

— il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

— il riquadro «regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto;

— l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Roulette on line», pari ad euro 80.000,00;

— l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato. Si deve effettuare per tre volte una puntata sui numeri presenti sul tavolo da gioco (da 1 a 36) e dopo ogni puntata avviare un giro di roulette.

La puntata si effettua selezionando una fiche di uno dei gruppi a disposizione e posizionandola su uno dei numeri presenti sul tavolo da gioco (da 1 a 36). In automatico verrà effettuata la puntata anche sulle caratteristiche del numero scelto («1 a 18»/«19 a 36», «Pari»/«Dispari», colore rosso/colore nero) e le altre tre fiches del gruppo selezionato si posizioneranno sulle caratteristiche del numero scelto (ad esempio puntando sul numero 5, riprodotto su sfondo rosso, le altre fiches si posizioneranno rispettivamente su «1 a 18», su «Dispari» e sul rombo di colore rosso). Si deve poi selezionare il riquadro «Gira la ruota» per avviare il giro di roulette e per scoprire il numero sul quale si fermerà la pallina della roulette e le caratteristiche dello stesso.

2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

— puntando una fiche sui numeri presenti sul tavolo da gioco (da 1 a 36), secondo le modalità di cui al precedente comma 1, e selezionando il riquadro «Gira la ruota»;

— selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

3. La vincita, conseguita al termine dell'effettuazione dei tre giri di roulette, è determinata:

a) dalla coincidenza del numero puntato con quello su cui si ferma la pallina al termine di ogni giro di roulette. Se, al termine dei tre giri di roulette, si verifica:

— la coincidenza di un numero puntato con uno dei numeri su cui si è fermata la pallina, la vincita è di € 1.000,00;

— la coincidenza di due numeri puntati con due dei numeri su cui si è fermata la pallina la vincita è di € 10.000,00;

— la coincidenza di tutti e tre numeri puntati con i tre numeri su cui si è fermata la pallina la vincita è di € 80.000,00;

b) ove non si verifichi la coincidenza del numero puntato con quello su cui si ferma la pallina al termine di ogni giro di roulette, dalla corrispondenza di una o più delle caratteristiche del numero puntato con le caratteristiche del numero su cui si ferma la pallina al termine di ogni giro di roulette. Per ogni giro di roulette si vince un importo pari al doppio del valore della fiche puntata su ogni caratteristica risultata corrispondente a quella del numero su cui si è fermata la pallina (ad esempio: puntando una fiche del valore di 1 euro sul numero 5, riprodotto su sfondo rosso, e quindi automaticamente anche sulle caratteristiche, «1 a 18», «Dispari» e colore rosso e fermandosi la pallina, al termine del giro di roulette, sul numero 19, riprodotto su sfondo rosso, si vince un importo pari a 4 euro, di cui 2 euro per la corrispondenza alla caratteristica «Dispari» e 2 euro per la corrispondenza alla caratteristica colore rosso).

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 200.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 200.000 giocate, ammonta ad euro 275.220,00 suddivisa nei seguenti premi:

— n.	45.000 premi di	€	2,00
— n.	8.000 premi di	€	4,00
— n.	3.000 premi di	€	6,00
— n.	1.000 premi di	€	10,00
— n.	300 premi di	€	20,00
— n.	120 premi di	€	30,00
— n.	90 premi di	€	40,00
— n.	50 premi di	€	60,00
— n.	30 premi di	€	70,00
— n.	20 premi di	€	96,00
— n.	5 premi di	€	1.000,00
— n.	2 premi di	€	10.000,00
— n.	1 premio di	€	80.000,00

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite di importo non superiore a 10.000,00 euro sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco del giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Per le vincite di importo superiore a € 10.000,00, il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario 56/d - 00154 Roma, mediante:

— presentazione della stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente;

— presentazione di un documento di identificazione in corso di validità;

— comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo;

La richiesta di pagamento può essere presentata anche presso uno sportello di Banca Intesa con le medesime modalità. In tal caso la Banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.

1. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 103

08A00602

DECRETO 23 gennaio 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottandue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 14.303 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 gennaio 2008, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 182 giorni con scadenza 31 luglio 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 9.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentossanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le

imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *g)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 gennaio 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 gennaio 2008.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A00629

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 14 gennaio 2008.

Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, che ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute 12 dicembre 2006 concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani» e successive modifiche;

Considerato che, salvo quanto disposto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, alla luce della moderna letteratura scientifica in materia, l'uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici sui cani può provocare paura e sofferenza tali da produrre reazioni di aggressività da parte degli animali stessi;

Considerato che l'ordinanza del Ministero della salute 12 dicembre 2006 concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani» e successive modifiche scade il 13 gennaio 2008 ed in attesa dell'emanazione di una disciplina organica in materia;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica, anche a seguito del verificarsi di episodi di aggressione alle persone da parte di cani nel corso del 2007;

Ordina:

Art. 1.

1. Sono vietati:

a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;

b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato;

c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;

d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:

i) il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita;

ii) il taglio delle orecchie;

iii) la recisione delle corde vocali.

2. Il divieto di cui al punto 1, lettera *e)*, non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

Art. 2.

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lettere *c)* e *d)* del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:

a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;

b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.

2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.

3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

Art. 3.

1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Art. 4.

1. Salvo quanto disposto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, è vietato l'uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici sui cani, in quanto procura ansia, paura e sofferenza tali da produrre, tra gli effetti collaterali rilevati, reazioni di aggressività che possono tradursi in attacchi ingiustificati, morsicature ed aggressioni con gravi ripercussioni sull'incolumità pubblica.

Art. 5.

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

2. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani di cui all'elenco allegato al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica.

3. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con l'Azienda sanitaria locale stabilisce:

a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;

b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;

c) l'obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;

d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.

4. È vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, e di cui al comma 1 del presente articolo:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinques* del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.

5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, e di cui al comma 1 del presente articolo che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso.

6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco.

Art. 6.

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle Amministrazioni competenti, secondo i parametri territoriali in vigore.

2. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dalla predetta pubblicazione.

Roma, 14 gennaio 2008

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 51

ALLEGATO

Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della presente ordinanza:

American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla;
Dogo Argentino;
Fila brazileiro;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pit bull mastiff;
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.

08A00608

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 dicembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Teatrocittà società cooperativa a r.l.», in Brindisi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere della Commissione centrale per le Cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Teatrocittà società cooperativa a r.l.», con sede in Brindisi, costituita in data 19 aprile 1989 con atto a rogito del notaio dott. Errico Michele di Brindisi, n. REA 64652, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Gioia Teodoro, nato a Brindisi il 13 aprile 1954, con studio in Brindisi, via Villafranca n. 16, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00506

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gesma società cooperativa in liquidazione - soc. coop. a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 febbraio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. Gesma società cooperativa in liquidazione - Soc. coop. a r.l., con sede in Roma (codice fiscale 08059520588) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Maria Luigia Ottaviani, nata a Roma il 26 marzo 1969 con studio in Roma, via Nomentana, n. 445, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00507

DECRETO 14 dicembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «ARCOOP - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Arcore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1999 con il quale la società cooperativa ARCOOP - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Arcore (Milano), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Giovanna Barindelli ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 11 luglio 2005 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Cecilia Vesce nata a Novara l'11 settembre 1975, con studio in Novara, via San Pietro, n. 16, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Giovanna Barindelli, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00573

DECRETO 14 dicembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Tecnoedile a responsabilità limitata», in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1998 con il quale la società cooperativa edilizia Cooperativa edilizia Tecnoedile a r.l., con sede in Milano è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Franco Colombo ne era stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 23 ottobre 2007 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Franco Alfredo Nicoletti, nato a Milano il 21 gennaio 1963 domiciliato in Milano, via Petitti n. 11, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Franco Colombo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00578

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 8 gennaio 2008.

Misure percentuali dei contributi previsti dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, articolo 3, comma 2-*quater* e successivi decreti attuativi, a favore degli autotrasportatori che utilizzano le vie del mare.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 3, comma 2-*quater* del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;

Visto il regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, recante le modalità di ripartizione ed erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, lo sviluppo delle catene logistiche ed il potenziamento dell'intermodalità, ed in particolare l'art. 3, commi 2, 4 e 5, che prevedono, rispettivamente:

il comma 2, la verifica del mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari degli incentivi per l'utilizzo delle vie del mare, le modalità operative per l'effettuazione delle necessarie verifiche e per l'eventuale recupero del contributo erogato;

il comma 4, la fissazione dell'importo massimo del contributo per ogni viaggio effettuato sulle tratte marittime individuate con il decreto ministeriale di cui al comma 6, nel limite del 20% delle tariffe praticate sulle rotte esistenti e del 30% delle tariffe applicate sulle nuove rotte;

il comma 5, il riconoscimento di un ulteriore contributo a favore delle imprese di autotrasporto che raggiungano il livello di 1600 viaggi annui su ciascuna tratta marittima incentivabile;

Visti i propri decreti, emessi rispettivamente, il primo in data 31 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 ed il secondo, ad integrazione del primo, in data 26 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2007, con i quali sono state individuate, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006, le rotte incentivabili;

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 2007, con il quale è stato stabilito il modello di domanda per accedere ai predetti contributi, che comprende, in particolare, l'impegno, per i beneficiari degli stessi, ad effettuare un numero minimo di ottanta viaggi, su ciascuna tratta, per ogni anno solare relativo al triennio per il quale chiede il contributo, nonché a mantenere, per il secondo triennio successivo a quello per il quale chiede il contributo, lo stesso numero di viaggi effettuati o lo stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio precedente, fatta salva la fattispecie propria dell'evento inevitabile, vale a dire dovuta a cause di «forza maggiore» che il soggetto beneficiario degli incentivi non ha avuto la capacità (materiale) di controllare;

Visto il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in mate-

ria economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'art. 8, concernente interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina;

Visto il proprio decreto 23 novembre 2007, n. 187/T, ed in particolare l'art. 1, che, a decorrere dalla data del decreto stesso e fino al 31 dicembre 2007, prevede una riduzione aggiuntiva sulle tariffe applicate alle rotte da e per la Sicilia, nel limite di spesa di due milioni di euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2007, n. 252, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 2008, recante modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ed in particolare l'art. 2, comma 232, che autorizza la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, al fine di consentire la piena operatività agli incentivi di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205;

Visto l'art. 2, comma 234, della richiamata legge n. 244/2007, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50%, per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza connessi ai lavori sull'autostrada A3 e per migliorare la qualità dei servizi di trasporto nello Stretto di Messina, nonché il successivo comma 235, che prevede, tra l'altro, l'adozione di uno o più decreti del Ministro dei trasporti per la programmazione di detti interventi e la ripartizione delle relative risorse;

Vista la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C. 205 del 5 luglio 1997, e successive modificazioni;

Preso atto dei risultati del Rapporto intermedio, trasmesso in data 21 dicembre 2007 dall'Associazione amici della terra, sull'aggiornamento dello Studio, effettuato dalla stessa Associazione, riguardante la valutazione dei costi esterni evitati dal trasporto marittimo delle merci rispetto al trasporto su strada;

Vista la relazione del Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose n. 1483 dell'8 gennaio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Contributi

1. Sulle rotte nazionali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 26 marzo 2007, citato in premessa, i contributi alle imprese di autotrasporto che utilizzano la modalità marittima, così come definite dall'art. 3, comma 1, del regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, pure citato in premessa, ed in considerazione dell'emergenza determinata dai lavori di manutenzione sull'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro-Reggio Calabria sono fissati nelle misure percentuali di cui alla seguente tabella, da calcolarsi sulla tariffa corrisposta al vettore marittimo:

Rotte nazionali	Da 80 a 1599 viaggi effettuati dal 1° gennaio al 22 novembre 2007	Da 1600 viaggi e oltre effettuati dal 1° gennaio al 22 novembre 2007	Da 80 a 1599 viaggi annui effettuati dal 23 novembre 2007 e negli anni 2008 e 2009	Da 1600 viaggi annui e oltre effettuati dal 23 novembre 2007 e negli anni 2008 e 2009
Catania-Civitavecchia	20%	25%	28%	30%
Catania-Genova	20%	25%	28%	30%
Catania-Livorno	20%	25%	28%	30%
Catania-Napoli	20%	25%	28%	30%
Catania-Ravenna	20%	25%	28%	30%
Catania-Venezia	20%	25%	28%	30%
Civitavecchia-Palermo	20%	25%	28%	30%
Genova-	20%	25%	20%	25%

Napoli				
Genova-Palermo	20%	25%	28%	30%
Genova-T. Imerese	20%	25%	28%	30%
Livorno-Palermo	20%	25%	28%	30%
Livorno-Trapani	20%	25%	28%	30%
Messina-Salerno	20%	25%	28%	30%
Napoli-Milazzo	20%	25%	28%	30%
Napoli-Palermo	20%	25%	28%	30%
Napoli-T. Imerese	20%	25%	28%	30%
Palermo-Salerno	20%	25%	28%	30%
Trapani-Formia	20%	25%	28%	30%

2. I contributi relativi alle rotte comunitarie, determinati sulla base dei criteri indicati nello Studio dell'Associazione amici della terra, citato in premessa, sono fissati nelle misure percentuali di cui alla seguente tabella, da calcolarsi sulla tariffa corrisposta al vettore marittimo:

Rotte comunitarie	Da 80 a 1599 viaggi effettuati negli anni 2007-2008-2009	Da 1600 viaggi annui e oltre effettuati negli anni 2007-2008-2009
Civitavecchia-Barcellona	20%	25%
Civitavecchia-Tarragona	20%	25%
Civitavecchia-Tolone	20%	25%
Genova-Algeciras	10%	12,50%
Genova-Barcellona	10%	12,50%
Livorno-Barcellona	20%	25%
Livorno-Tarragona	15%	18,75%
Livorno-Valencia	15%	18,75%
Palermo-Valencia	20%	25%
Salerno-Tarragona	20%	25%
Salerno-Valencia	20%	25%

3. Le misure dei contributi di cui ai commi 1 e 2 restano in vigore per il triennio 2008-2010 e potranno essere rimodulate con successivo decreto, in funzione delle istanze pervenute e delle risorse disponibili.

Art. 2.

Monitoraggio

1. L'attività di monitoraggio preordinata alla verifica, nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente decreto, della sussistenza dello stesso numero di viaggi effettuati sulle tratte marittime interessate dal contributo, ovvero della sussistenza dello stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio per il quale hanno ricevuto i contributi medesimi, è svolta dalle competenti strutture del Ministero dei trasporti, ovvero da soggetto a ciò espressamente incaricato da tali strutture.

2. L'attività di verifica, di cui al comma 1, sarà eseguita, anche a campione, dal momento in cui sono stati erogati i contributi e nel triennio successivo a quello per il quale i beneficiari hanno ricevuto i contributi stessi, mediante l'esame della documentazione inerente l'utilizzazione delle tratte marittime, in raffronto all'impegno assunto dall'impresa interessata all'atto della presentazione dell'istanza di ammissione ai benefici.

3. Il beneficiario dei contributi è tenuto ad agevolare l'attività di verifica posta in essere, fornendo al soggetto incaricato della verifica ogni utile collaborazione.

4. Fatte salve cause di forza maggiore, in caso di accertato inadempimento dell'impegno di mantenere, per il secondo triennio successivo a quello per il quale il beneficiario ha ottenuto il contributo, lo stesso numero di viaggi effettuati o lo stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio precedente, sulle tratte marittime interessate, verrà disposta la revoca del beneficio accordato. In tale ipotesi, le competenti strutture del Ministero dei trasporti procederanno al recupero delle relative somme, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni.

5. Gli oneri per gli adempimenti di cui ai commi precedenti fanno carico alle risorse stanziate dalla legge n. 244/2007, citata in premessa.

Roma, 8 gennaio 2008

Il Ministro: BIANCHI

08A00517

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 ottobre 2007.

Approvazione di proposte relative a progetti di ricerca di base raccordabili ai programmi strategici del PNR connessi con le idee progettuali. (Decreto n. 1279/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» che prevede l'attribuzione al FIRB per l'anno 2005 dell'importo complessivo di € 102.000.000;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Visto il Programma nazionale della ricerca (PNR) 2005-2007, approvato dal CIPE nella seduta del 18 marzo 2005, e le successive modifiche e integrazioni, con il quale sono stati definiti il quadro di contesto, gli indirizzi strategici, gli obiettivi generali, le opportunità per la ricerca italiana nell'ambito internazionale e i possibili interventi alla cui realizzazione concorrono le pubbliche amministrazioni centrali e regionali, le università e gli enti di ricerca;

Visto l'art. 1 comma 870 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che istituisce il Fondo per gli investimenti della ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse del FIRB;

Visto il decreto ministeriale n. 2657/Ric. del 4 novembre 2005, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2005, secondo le finalità ivi indicate, destinando, tra l'altro, complessivamente € 70.253.261,00 (rif. art. 2 € 38.216.161,00 - rif. art. 3 € 2.037.100,00 - rif. art. 4 € 30.000.000,00) al finanziamento di progetti di ricerca di base raccordabili ai programmi strategici del PNR;

Visti i decreti direttoriali di impegno rispettivamente n. 3319/Ric. del 29 dicembre 2005 e n. 1262/Ric. del 26 giugno 2006 con i quali, sono state impegnate complessivamente somme per € 69.550.728,69 per progetti di ricerca di base raccordabili ai programmi strategici del PNR (pari ad € 70.253.261,00 detratta la quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio);

Visto, altresì, il decreto direttoriale n. 1191/Ric. del 16 giugno 2006 che ha disposto, tra l'altro, la rettifica dell'art. 1 del decreto direttoriale di impegno n. 3319/Ric. del 29 dicembre 2005, sopra menzionato;

Visto il decreto ministeriale n. 497/Ric. del 16 marzo 2006 che ha disposto, tra l'altro di destinare € 2.735.000,00 al finanziamento dei progetti di ricerca di base raccordabili ai programmi strategici del PNR;

Visto il decreto ministeriale n. 1621/Ric. del 18 luglio 2005 recante: «Invito alla presentazione di idee progettuali relativamente ai grandi programmi strategici previsti dal PNR 2005-2007», con il quale in coerenza con le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo è stato emanato un bando relativo a idee progettuali ricomprendenti, tra l'altro, attività di ricerca di base, inerenti n. 12 settori - aree tematiche di programmi strategici;

Visto il decreto ministeriale n. 242/Ric. del 9 febbraio 2006, con il quale sono state approvate le proposte formulate dalla Commissione (nominata con il decreto ministeriale n. 2651/Ric. del 3 novembre 2005) riguardante la selezione delle idee progettuali pervenute al MIUR, ai sensi del decreto ministeriale n. 1621/Ric. del 18 luglio 2005;

Visto il decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006 con il quale i soggetti selezionati sono stati invitati a presentare specifici progetti esecutivi;

Viste le proposte progettuali e le relative richieste di finanziamento presentate nel rispetto delle condizioni di cui al citato decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006;

Visto il decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visto il decreto ministeriale n. 1458/Ric. del 13 luglio 2006 di integrazione e sostituzione di alcuni componenti della commissione nominati con il sopra menzionato decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004;

Visti i criteri ed i parametri fissati dalla commissione per la valutazione dei predetti progetti;

Visto il decreto direttoriale n. 697/Ric. del 19 aprile 2007 con il quale sono stati ammessi a contributo n. 52 progetti rimodulati per un importo di finanziamento (contributo ministeriale) pari ad € 55.160.000,00;

Visto, altresì, il decreto direttoriale n. 1085/Ric. del 31 luglio 2007 con il quale sono stati ammessi a contributo n. 2 progetti rimodulati per un importo di finanziamento (contributo ministeriale) pari ad € 2.861.177,00;

Visto il decreto ministeriale n. 869/Ric. del 18 giugno 2007 con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nella seduta del 14 maggio 2007 in merito alla finanziabilità di n. 3 progetti di ricerca di base raccordabili ai programmi strategici del PNR connessi con le idee progettuali, con modifiche economiche da osservare in sede di rimodulazione (relativamente all'area tematica n. 10);

Considerato che i contributi previsti per i progetti valutati positivamente dalla commissione nella seduta del 14 maggio 2007 ammontano complessivamente ad € 3.290.000,00;

Considerato che il MUR ha richiesto a tutti i coordinatori dei progetti approvati, per via telematica e per il tramite del CINECA (gestore del sistema informatico relativo al FIRB), di far pervenire, sempre per via telematica e per il tramite del CINECA, una rimodulazione dei costi dei progetti stessi, nel rispetto degli importi approvati con il decreto ministeriale n. 869/Ric. del 18 giugno 2007;

Considerato che risultano pervenuti, conformi all'approvazione della Commissione, i tre progetti rimodulati per un importo di finanziamento (contributo ministeriale) pari ad € 3.290.000,00;

Ritenuta la necessità di procedere, per i tre progetti sopra indicati, all'adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'articolo unico del predetto decreto ministeriale n. 869/Ric. del 18 giugno 2007 (per la statuizione della durata dei progetti, la decorrenza delle attività e dei costi ammissibili, la definizione delle modalità di erogazione e di monitoraggio delle attività realizzate ed il controllo dei risultati conseguiti);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i seguenti progetti, dove per ciascun progetto, vengono indicati il coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza è convenzionalmente fissata al novantesimo giorno dalla data del presente decreto), il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto, nonché, per ciascuna unità di ricerca, il responsabile dell'unità di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB».

AREA TEMATICA 10

Coordinatore di progetto e codice progetto	Università/Ente di afferenza	Durata del progetto (in mesi)	Unità di ricerca	Costo ammesso	Contributo MIUR
Filippo Grassia RBIP06CEM4	CNR	36	N. 5	1.600.000	1.300.000
			CNR (Grassia)	415.811	343.227
			CETENA - Centro per gli Studi di Tecnica Navale S.p.a. (Dambra)	333.146	285.361
			Cons.a.r. Consorzio Armatori per la Ricerca S.r.l. (Della Loggia)	184.254	146.978
			Uni. Genova (Parodi)	384.438	304.084
			Cons. Interuniversitario Nazionale «La Chimica per l'ambiente» (Canepa)	282.351	220.350

Coordinatore di progetto e codice progetto	Università/Ente di afferenza	Durata del progetto (in mesi)	Unità di ricerca	Costo ammesso	Contributo MIUR
Alfredo Petrosino RBIP06MMBW	Uni. «Parthenope» di Napoli	36	N. 3	518.571	390.000
			Uni. «Parthenope» di Napoli (Petrosino)	334.542	261.179
			Magsistem S.r.l. (Pozzi)	50.605	35.424
			Uni. del Sannio di Benevento (Napolitano)	133.424	93.397
Dario Pacciarelli RBIP06BZW8	Uni. «Roma Tre» di Roma	36	N. 2	2.114.286	1.600.000
			Uni. «Roma Tre» di Roma (Pacciarelli)	1.662.857	1.243.500
			Data Management S.p.a. (Di Natale)	451.429	356.500

2. L'importo di € 3.290.000,00 grava sulle disponibilità di cui al seguente decreto:

decreto n. 1262/Ric. del 26 giugno 2006 - Capitolo FIRB 7256 (attuale capitolo FIRST 7320 nel quale sono confluite, tra l'altro, le residue risorse del Capitolo 7256-FIRB) - Esercizio finanziario 2006;

impegno registrato al n. 2917/20001 Esercizio di Provenienza 2005.

3. I progetti ancorché non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.

Art. 2.

1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

Art. 3.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero Università e Ricerca (in seguito MUR) resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 4.

1. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nel precedente art. 1, fatta salva la possibilità per il MUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.

Art. 5.

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente per tutti i progetti al 18 giugno 2007 data del decreto ministeriale n. 869/Ric. di approvazione delle proposte della Commissione FIRB.

2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale determinata in base alla durata di cui all'art. 1, ovvero, in caso di concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro sessanta giorni da tale data, purché relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.

3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 6.

1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.

2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente Commissione di cui all'art. 3

del decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 (in seguito Commissione FIRB), mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare al MUR da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.

3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 7.

1. Le procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula dei contratti per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara fama internazionale dovranno essere avviate con la massima tempestività da tutte le unità di ricerca interessate.

2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto (indicata al precedente art. 1), i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10% del costo del progetto di cui all'art. 1, il MUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di cui al successivo art. 9, (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unità di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art. 10, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

3. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, la data ultima per l'ammissibilità coincide col termine indicato all'art. 5.

Art. 8.

1. Il coordinatore di progetto dovrà trasmettere al MUR annualmente, nonché al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalità e forme che saranno tempestivamente comunicate.

2. Ogni unità di ricerca dovrà invece trasmettere al MUR annualmente, nonché al termine delle attività di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta e certificata secondo i criteri di cui al documento «Linee guida per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti» (disponibile sul sito www.miur.it, e che, ancorché non allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale).

3. Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione pervenuta, e, a partire dalla seconda annualità, le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MUR provvederà a determinare il costo ammissibile, e di conseguenza (secondo quanto stabilito nel successivo art. 9) la relativa quota di contributo da erogare.

Art. 9.

1. Per ciascuna unità di ricerca appartenente ad università (statali e non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, entro sessanta giorni dalla data del presente decreto il MUR disporrà un'erogazione in anticipazione pari al 30 % della quota di contributo di cui all'art. 1.

2. Le successive erogazioni aggiuntive (saldo escluso) saranno determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale, fino al raggiungimento (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo di cui all'art. 1.

3. Per tutte le unità di ricerca non appartenenti ai soggetti di cui al comma 1 del presente art., il contributo (saldo escluso) sarà invece erogato in rate annuali posticipate, determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. Resta salva la possibilità, in caso di presentazione di idonea garanzia a favore del MUR, di accedere, anche per tali unità di ricerca, alle modalità di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. L'importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di contributo di cui all'art. 1) sarà determinato, dopo l'effettuazione delle necessarie verifiche tecnico-scientifiche ed amministrative sull'insieme di tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del 70% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attività di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MUR procederà al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso l'escussione della eventuale garanzia o la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare ai medesimi soggetti in base ad altro titolo. Resta salva, peraltro, la possibilità di eventuali compensazioni, anche all'interno dei singoli progetti, tra unità di ricerca afferenti allo stesso soggetto giuridico.

5. Nei casi espressamente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 («Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia») le erogazioni saranno comunque subordinate all'acquisizione della prescritta documentazione. Al riguardo, i beneficiari dei contributi dovranno trasmettere tempestivamente al MUR (allegando, ove esistente, copia del CCIAA aggiornato) le delibere assembleari successive alla data del presente decreto comportanti modifiche dell'assetto societario (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni dell'organo amministrativo; ana-

logamente dovranno essere tempestivamente comunicate l'eventuale cessazione dell'attività, l'insorgenza di procedure concorsuali, ecc.

Art. 10.

1. Il MUR potrà effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute. A tale scopo il MUR potrà avvalersi sia di esperti scientifici anche internazionali designati dalla Commissione FIRB, che, per gli aspetti di natura amministrativo-contabile, di apposita Commissione di accertamento finale di spesa, da istituire ai sensi dell'art. 5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212).

2. Dell'esito delle valutazioni scientifiche «*ex post*», rese pubbliche, si potrà tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.

3. Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.

4. Qualora si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime, il MUR si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento le erogazioni di cui al precedente art. 9.

5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A00500

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 15 gennaio 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Procoralan» (ivabradina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 180/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Procoralan» (ivabradina) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 25 ottobre 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/05/316/001 - 5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC, 14 compresse;

EU/1/05/316/002 - 5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC, 28 compresse;

EU/1/05/316/003 - 5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC, 56 compresse;

EU/1/05/316/004 - 5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC, 84 compresse;

EU/1/05/316/005 - 5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC, 98 compresse;

EU/1/05/316/006 - 5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC, 100 compresse;

EU/1/05/316/007 - 5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC, 112 compresse;

EU/1/05/316/008 - 7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC, 14 compresse;

EU/1/05/316/009 - 7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC, 28 compresse;

EU/1/05/316/010 - 7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC, 56 compresse;

EU/1/05/316/011 - 7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC, 84 compresse;

EU/1/05/316/012 - 7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC , 98 compresse;

EU/1/05/316/013 - 7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC, 100 compresse;

EU/1/05/316/014 - 7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC, 112 compresse.

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante

norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 21 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economica finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale», e in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *a)* con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi, ed il comma 3, lettera *a)* recante disposizioni sul ripiano dello sfondamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo predetto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere reso dalla Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 6 novembre 2007 e l'allegato tecnico dello stesso parere che ha ritenuto di attribuire al farmaco Ivabradina il requisito della innovatività terapeutica potenziale, sulla base dei criteri contenuti nel documento sulla innovatività terapeutica, approvato dalla Commissione consultiva tecnico scientifica in data 10 luglio 2007, con gli adempimenti previsti dall'allegato 1 del documento;

Vista la deliberazione n. 32 del 20 dicembre 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione è necessario che al medicinale «Procoralan» (ivabradina) sia attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Al medicinale PROCORALAN (ivabradina) nelle confezioni indicate e con le indicazioni terapeutiche appresso specificate, vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 14 compresse - A.I.C. n. 037061013/E (in base 10), 13C0DP (in base 32);

5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 28 compresse - A.I.C. n. 037061025/E (in base 10), 13C0F1 (in base 32);

5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 56 compresse - A.I.C. n. 037061037/E (in base 10), 13C0FF (in base 32);

5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 84 compresse - A.I.C. n. 037061049/E (in base 10), 13C0FT (in base 32);

5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 98 compresse - A.I.C. n. 037061052/E (in base 10), 13C0FW (in base 32);

5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 100 compresse - A.I.C. n. 037061064/E (in base 10), 13C0G8 (in base 32);

5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 112 compresse - A.I.C. n. 037061076/E (in base 10), 13C0GN (in base 32);

7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 14 compresse - A.I.C. n. 037061088/E (in base 10), 13C0H0 (in base 32);

7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 28 compresse - A.I.C. n. 037061090/E (in base 10), 13C0H2 (in base 32);

7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 56 compresse - A.I.C. n. 037061102/E (in base 10), 13C0HG (in base 32);

7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 84 compresse - A.I.C. n. 037061114/E (in base 10), 13C0HU (in base 32);

7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 98 compresse - A.I.C. n. 037061126/E (in base 10), 13C0J6 (in base 32);

7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 100 compresse - A.I.C. n. 037061138/E (in base 10), 13C0JL (in base 32);

7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 112 compresse - A.I.C. n. 037061140/E (in base 10), 13C0JN (in base 32);

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dell'*angina pectoris* cronica stabile in pazienti con normale ritmo sinusale, che abbiano una contro-indicazione o un'intolleranza ai beta bloccanti.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Procoralan» (ivabradina) è classificato come segue, ai fini della rimborsabilità, ed è commercializzato con i prezzi appresso specificati:

confezione: 5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 56 compresse - A.I.C. n. 037061037/E (in base 10), 13C0FF (in base 32);

classe di rimborsabilità: classe A, alle condizioni specificate all'art. 4.

prezzo ex factory (IVA esclusa) 47,60 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 78,56 euro;

confezione: 7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 56 compresse - A.I.C. n. 037061102/E (in base 10), 13C0HG (in base 32);

classe di rimborsabilità: classe A, alle condizioni specificate all'art. 4;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 47,60 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 78,56 euro.

Ai prezzi sopra indicati non si applicano le riduzioni previste dalle determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 29 settembre 2006.

Per la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale è consentito l'accesso del medicinale «Procoralan» (ivabradina) al fondo dei farmaci innovativi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* della legge 29 novembre 2007 n. 222.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Procoralan» (ivabradina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile (RR).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

La prescrizione di Ivabradina è soggetta a diagnosi e piano terapeutico (PT) ed è inserita nell'allegato 2 della determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

In particolare la diagnosi e il piano terapeutico per l'ammissione alla rimborsabilità avviene esclusivamente da parte delle strutture di cardiologia ospedaliere o territoriali del Servizio sanitario nazionale o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, sulla base di una scheda di arruolamento del paziente e di follow-up a 15-30 giorni per la verifica della tollerabilità, la titolazione della posologia e la raccolta dati a completamento della scheda di reclutamento, secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it

La definizione del piano terapeutico e la compilazione della scheda in rete da parte delle strutture di cardiologia ospedaliere o territoriali, è adempimento ai fini dell'accesso alla rimborsabilità.

Art. 5.

Monitoraggio d'uso

Secondo quanto previsto dall'allegato 1 del documento sulla innovatività approvato dalla CTS in data 10 luglio 2007, viene assicurata la conduzione di un monitoraggio d'uso per verificare nella normale pratica clinica il profilo di efficacia, di tollerabilità e di sicurezza del medicinale, sulla base delle schede informatiche di follow-up, secondo le modalità indicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it

Il monitoraggio d'uso è a carico della Azienda che ha accesso ai rapporti periodici.

Per il monitoraggio dei consumi del medicinale «Procoralan» (ivabradina), l'AIFA si avvale anche dei dati del sistema della Targatura e dell'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei Medicinali (OsMED), al fine di verificare l'impatto e la coerenza dei dati di esposizione e di consumo con le decisioni della CTS.

La CTS si avvale dei risultati del monitoraggio d'uso per una verifica delle condizioni di rimborsabilità approvate.

Art. 6.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti.

Art. 7.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal 15º giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 gennaio 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A00426

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2008.

Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera *n)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per la soluzione delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera *n)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Art. 2.

Soggetti richiedenti

1. La stazione appaltante, una parte interessata ovvero più parti interessate possono, singolarmente o congiuntamente, rivolgere all'Autorità istanza di parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Possono presentare istanza di parere i seguenti soggetti:

la stazione appaltante, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente;

l'operatore economico, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente;

soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente.

Art. 3.

Istanze non ammissibili

1. Si considerano non ammissibili le istanze presentate:

su una questione riguardante la fase successiva al provvedimento di aggiudicazione definitiva;

nel caso in cui per la fattispecie oggetto dell'istanza è stato presentato ricorso innanzi all'autorità giudiziaria;

in assenza di una controversia insorta fra le parti interessate;

da soggetti che non rientrano tra quelli individuati dal precedente art. 2, comma 2.

Art. 4.

Presentazione e contenuti dell'istanza

1. L'istanza, da inoltrare secondo il modello presente sul sito dell'Autorità, può essere trasmessa tramite:

fax;

raccomandata del servizio postale;

per posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.

2. L'istanza deve obbligatoriamente contenere, pena la non ammissibilità della stessa, le seguenti informazioni:

intestazione riportante la seguente dicitura «istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera *n)*, del d. Lgs. n. 163/2006»;

indicazione del/i soggetto/i richiedente/i;

eventuale/i soggetto/i controinteressato/i;

qualora intervenuta, data dell'aggiudicazione provvisoria;

eventuale pendenza, per la fattispecie in esame, di un ricorso innanzi all'autorità giudiziaria;

oggetto della gara ed importo a base d'asta;

compiuta descrizione della fattispecie cui attiene la controversia;

eventuale richiesta di audizione.

3. L'istanza deve obbligatoriamente contenere, pena la non ammissibilità della stessa, la seguente documentazione:

bando di gara;

disciplinare di gara;

capitolato tecnico;

lista delle categorie delle lavorazioni (appalto di lavori);

eventuale provvedimento di esclusione;

corrispondenza intercorsa fra la stazione appaltante e l'operatore economico;

in caso di esclusione, copia dell'eventuale segnalazione del fatto al Casellario informatico;

memoria contenente la definizione della questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità e rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti interessate.

4. Sono del pari non ammissibili le istanze non correttamente compilate e/o non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.

5. Quando l'istanza è formulata dalla stazione appaltante, la stessa deve contenere l'impegno della medesima a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorità.

Quando, invece, l'istanza è presentata da una parte diversa dalla stazione appaltante, con la comunicazione di avvio del procedimento l'Autorità formula alla stazione appaltante l'invito a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorità.

Art. 5.

Avvio dell'istruttoria

1. L'Ufficio del precontenzioso apre l'istruttoria rendendo noto l'avvio del procedimento ed il nominativo del relativo responsabile, mediante comunicazione formale da inviarsi entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza al protocollo dell'Autorità, nei confronti:

del/i sottoscrittore/i dell'istanza;

del/i controinteressato/i chiaramente identificato/i nell'istanza stessa.

2. La comunicazione di avvio del procedimento contiene l'indicazione della data dell'eventuale audizione di cui al successivo art. 6.

3. L'Ufficio del precontenzioso, ove lo ritenga necessario, con la comunicazione di avvio del procedimento, chiede alle parti interessate ulteriori informazioni e deduzioni sulla questione oggetto dell'istanza, fissando il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione per la presentazione delle stesse.

Art. 6.

Partecipazione all'istruttoria

1. L'Ufficio del precontenzioso valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere ad audizione delle parti interessate.

2. L'audizione ha luogo presso l'Ufficio del precontenzioso, con la presenza del dirigente dell'Ufficio Affari giuridici o di un suo delegato.

3. Dell'audizione viene effettuata registrazione vocale, che fa fede di verbale.

4. L'audizione è effettuata entro dieci giorni dalla data di avvio del procedimento istruttorio.

5. All'audizione partecipa, in qualità di relatore, il responsabile del procedimento e il dirigente dell'Ufficio del precontenzioso.

6. In caso di mancata partecipazione al contraddittorio orale e/o documentale di una delle parti interessate, l'Autorità valuterà la questione sulla base degli elementi di fatto in suo possesso.

7. Se nel corso dell'istruttoria viene presentato ricorso innanzi all'autorità giudiziaria, il procedimento viene dichiarato non procedibile.

8. Il responsabile dell'Ufficio del precontenzioso trasmette alla Commissione di cui al successivo art. 7 la relazione istruttoria finale e lo schema di parere, entro il termine di dieci giorni dalla data di ultimazione della fase istruttoria.

Art. 7.

Commissione per la soluzione delle controversie

1. È istituita la «Commissione per la soluzione delle controversie» composta da due Consiglieri dell'Autorità, individuati a rotazione, in carica per un periodo di due mesi. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Commissione i dirigenti dell'Ufficio Affari giuridici e dell'Ufficio del precontenzioso.

2. Fino alla costituzione di detta Commissione, l'Ufficio del precontenzioso trasmette la relazione istruttoria finale e lo schema di parere al Consiglio dell'Autorità.

3. La Commissione, alla prima adunanza utile, presenta al Consiglio dell'Autorità lo schema di parere per la soluzione della controversia, per la relativa approvazione.

4. Il Consiglio dell'Autorità, qualora non concordi con la soluzione individuata dalla Commissione, adotta il proprio parere per la soluzione della controversia.

5. La decisione sulla questione oggetto della controversia è denominata «parere ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera *n)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163».

6. L'Ufficio del precontenzioso trasmette tempestivamente alle parti interessate la decisione della Commissione.

Roma, 10 gennaio 2008

Il Presidente: GIAMPAOLINO

ISTANZA DI PARERE PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE EX ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA N) DEL D. LGS. N. 163/2006

ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
UFFICIO DEL PRECONTENZIOSO
Via di Ripetta, 246
00186 Roma - **Fax 06.36723362**

classifica della categoria di appalto (barrare quella di riferimento)

Lavori ☐
Servizi ☐
Forniture ☐
Settori speciali ☐

1. **Soggetti richiedenti (Stazione Appaltante/Operatore economico)**

   - nominativo del soggetto che formula la richiesta (la richiesta di parere deve pervenire dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente):
   ....
   - numero di fax:..
   - indirizzo:..
   - recapito telefonico:...

2. **Eventuale/i controinteressato/i (es. stazione appaltante, aggiudicatario provvisorio, secondo classificato, etc.).** Si fa presente che l'indicazione del/dei controinteressato/i è uno degli elementi essenziali dell'istanza e pertanto deve essere obbligatoriamente indicato, pena la non ammissibilità dell'istanza.

   - nominativo del soggetto:...
   - numero di fax:..
   - indirizzo:..
   - recapito telefonico:...

3. **Pendenza di giudizio:** l'istante è tenuto a comunicare se per la fattispecie in esame risulta pendente un ricorso innanzi all'autorità giudiziaria. Si fa presente che la pendenza di giudizio determina la non ammissibilità dell'istanza.
   SI ☐
   NO ☐

4. **Individuazione dell'intervento:**

   4.1 Tipologia appalto
   Appalto di lavori pubblici ☐
   Appalto di forniture ☐
   Appalto di servizi ☐
   Contratto misto ☐
   Concessione di lavori ☐

Concessione di servizi ☐
Contratti relativi ai settori speciali, come definiti dalla parte III del D.Lgs. n. 163/06 ☐
Appalto avente ad oggetto la progettazione e l'esecuzione ☐
Project financing ☐
Lavori in economia ☐
Concorso di progettazione ☐
Concorso di idee ☐

4.2 Procedura di scelta del concorrente:

Procedura aperta ☐
Procedura ristretta ☐
Procedura ristretta semplificata ☐
Procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara ☐
Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ☐
Accordo quadro ☐
Dialogo competitivo ☐
Altro ☐

4.3 Oggetto dell'appalto: ....
....
....
....
Eventuale suddivisione in lotti:...............
Data di pubblicazione del bando: .../ ..... / ....
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ...../ ....../ ......
Importo a base d'asta: ....
Nome del responsabile del procedimento:...
Se intervenuta, data aggiudicazione provvisoria e nominativo e numero di fax dell'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario:...

4.4 Criterio di aggiudicazione

prezzo più basso ☐
offerta economicamente più vantaggiosa ☐

5. **Oggetto della richiesta e rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti:**
....
....
....

6. **Eventuale richiesta di audizione**: la relativa richiesta può essere formulata ove il soggetto istante ritenga che la documentazione presentata non contenga tutti gli elementi atti a definire la fattispecie. Si fa in ogni caso presente che l'Ufficio del precontenzioso valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere ad audizione delle parti interessate.

SI ☐

NO ☐

7. Elenco dei documenti da allegare obbligatoriamente, pena la non ammissibilità dell'istanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie:

- ☐ bando di gara;
- ☐ disciplinare di gara;
- ☐ capitolato tecnico;
- ☐ lista delle categorie delle lavorazioni (appalto di lavori);
- ☐ eventuale provvedimento di esclusione;
- ☐ corrispondenza intercorsa fra la stazione appaltante e l'operatore economico;
- ☐ in caso di esclusione, copia dell'eventuale segnalazione del fatto al Casellario informatico;
- ☐ memoria contenente la definizione della questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità e rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti interessate.

8. Elenco dei documenti, da allegare, citati nell'istanza e non rientranti fra la documentazione di cui al precedente punto 7:

☐ ....

☐ ....

9. In caso di istanza presentata dalla S.A. - Dichiarazione di impegno (detta dichiarazione deve contenere l'impegno della S.A. a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorità):

....

....

Data, ... Firma leggibile di colui che sottoscrive la richiesta.

08A00627

DELIBERAZIONE 24 gennaio 2008.

Entità e modalità di versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2008).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Vista la deliberazione 26 gennaio 2006 con la quale l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2006;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite nuove ed ulteriori competenze;

Visto l'art. 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte

senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» (tabella C) che prevede il finanziamento di € 3.789.000,00 a carico del bilancio dello Stato per il 2008, a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Vista la deliberazione di questa Autorità del 20 dicembre 2007, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2008;

Ritenuta la necessità di coprire, per l'anno 2008, i costi di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza secondo l'entità e le modalità previste dal presente provvedimento;

Vista la deliberazione di questa Autorità del 20 dicembre 2007, con cui è stato approvato lo schema del presente provvedimento;

Sentiti gli operatori del settore;

Vista la nota del 21 dicembre 2007, con cui tale schema è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che è trascorso il termine di venti giorni previsto dall'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza che siano state formulate osservazioni;

Preso atto dell'intervenuta esecutività del presente provvedimento;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera *a)*;

c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2.

Entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)* e *b)*, sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi:

Importo posto a base di gara *(in migliaia di euro)*	**Quota per le stazioni appaltanti** *(in euro)*	**Quota per ogni partecipante** *(in euro)*
da **150** fino ad un importo inferiore a **500**	150,00	20,00
da **500** fino ad un importo inferiore a **1.000**	250,00	40,00
da **1.000** fino ad un importo inferiore a **5.000**	400,00	70,00
oltre **5.000**	500,00	100,00

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *c)* sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *a)*, del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente. Il termine di pagamento, fissato in trenta giorni, decorre dal momento dell'attribuzione, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG), che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. L'attribuzione del predetto codice di identificazione va richiesta anche per le procedure esonerate dall'obbligo di contribuzione.

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *b)*, del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.

3. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *c)*, del presente provvedimento sono tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio.

4. Per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo; gli operatori economici che parte-

cipano a uno o più lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto per cui presentano l'offerta in ragione del relativo importo.

5. I soggetti contribuenti devono indicare, all'atto del pagamento, la propria denominazione e il proprio codice fiscale; i soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)* e *b)*, del presente provvedimento devono altresì indicare il codice identificativo della procedura di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html

7. L'Autorità si riserva la facoltà di concordare con le stazioni appaltanti, per particolari e comprovate esigenze, modalità di pagamento diverse rispetto a quelle previste nella presente delibera.

Art. 4.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)* e *c)*, secondo le modalità previste dal presente provvedimento comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° febbraio 2008.

Roma, 24 gennaio 2008

Il presidente: GIAMPAOLINO

08A00694

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto direttoriale del 23 gennaio 2008:

Casale Carmen Maria, notaio residente nel comune di San Vito Chietino (d.n.r di Chieti Lanciano e Vasto) è trasferito nel comune di Cervinara (d.n. di Avellino), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Demichele Roberto, notaio residente nel comune di Santeramo in Colle (d.n. di Bari) è trasferito nel comune di Bitonto (d.n. di Bari), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Normale Irene, notaio residente nel comune di Palo del Colle (d.n. di Bari) è trasferito nel comune di Montesarchio (d.n.r. di Benevento e Ariano Irpino), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bertoni Natalia, notaio residente nel comune di Ferrara (d.n. di Ferrara) è trasferito nel comune di Bologna (d.n. di Bologna), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Santosuosso Fabrizio, notaio residente nel comune di Gardone Val Trompia (d.n. di Brescia) è trasferito nel comune di Brescia (d.n. di Brescia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Spreafico Cesare, notaio residente nel comune di Bobbio (d.n. di Piacenza) è trasferito nel comune di Mariano Comense (d.n. di Como), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Guidoccio Gabriele, notaio residente nel comune di Rogliano (d.n. di Cosenza) è trasferito nel comune di Cosenza (d.n. di Cosenza), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mestieri Mauro, notaio residente nel comune di Ferrara (d.n. di Ferrara) è trasferito nel comune di Bondeno (d.n. di Ferrara), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tamma Francesco Paolo, notaio residente nel comune di Cecina (d.n. di Livorno) è trasferito nel comune di Rosignano Marittimo (d.n. di Livorno), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Barassi Luca, notaio residente nel comune di Paderno Dugnano (d.n. di Milano) è trasferito nel comune di Milano (d.n. di Milano), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Alippi Alessandro, notaio residente nel comune di Novate Milanese (d.n. di Milano) è trasferito nel comune di Milano (d.n. di Milano), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Todeschini Edmondo Riccardo, notaio residente nel comune di Como (d.n. di Como) è trasferito nel comune di Rozzano (d.n. di Milano), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Persia Luigi, notaio residente nel comune di Otranto (d.n. di Lecce) è trasferito nel comune di Napoli (d.n. di Napoli), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Branca Fabrizio, notaio residente nel comune di Buccino (d.n. di Salerno) è trasferito nel comune di Napoli (d.n. di Napoli), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Galliano Vittorio, notaio residente nel comune di Crescentino (d.n. di Novara) è trasferito nel comune di Novara (d.n. di Novara), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rossi Angelina, notaio residente nel comune di Stradella (d.n.r. di Pavia Vigevano e Voghera) è trasferito nel comune di Broni (d.n.r. di Pavia Vigevano e Voghera), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Carbonari Elisabetta, notaio residente nel comune di Umbertide (d.n. di Perugia) è trasferito nel comune di Foligno (d.n. di Perugia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Marcone Francesco, notaio residente nel comune di Pomarance (d.n. di Pisa) è trasferito nel comune di Volterra (d.n. di Pisa), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Casini Adriano, notaio residente nel comune di Roma (d.n.r. di Roma Velletri e Civitavecchia) è assegnato nel comune di Roma (d.n.r. di Roma Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Trojani Pier Luca, notaio residente nel comune di Castagneto Carducci (d.n. di Livorno) è trasferito nel comune di Roma (d.n.r. di Roma Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mingiardi Chiara, notaio residente nel comune di Magliano Sabina (d.n. di Viterbo) è trasferito nel comune di Roma (d.n.r. di Roma Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Franchis Sandra, notaio residente nel comune di Torrita di Siena (d.n. Siena) è trasferito nel comune di Roma (d.n.r. di Roma Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mancioli Giovanni, notaio residente nel comune di San Felice sul Panaro (d.n. di Modena) è trasferito nel comune di Roma (d.n.r. di Roma Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rosa Gianluca, notaio residente nel comune di Piovene Rocchette (d.n. di Vicenza) è trasferito nel comune di Guidonia Montecelio (d.n.r di Roma Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Bartolomeis Giovanni, notaio residente nel comune di Pistoia (d.n. di Firenze) è trasferito nel comune di Baronissi (d.n.r. di Salerno), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Buono Lucia, notaio residente nel comune di Maratea (d.n.r. di Potenza) è trasferito nel comune di Santa Maria Capua Vetere (d.n. di Santa Maria Capua Vetere), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fancello Gianni, notaio residente nel comune di Macomer (d.n. di Cagliari) è trasferito nel comune di Nuoro (d.n. di Sassari), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vercellotti Luigi, notaio residente nel comune di Santhià (d.n.r. di Novara e Vercelli) è trasferito nel comune di Alassio (d.n. di Savona), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ventura Anna, notaio residente nel comune di Pachino (d.n. di Siracusa) è trasferito nel comune di Lentini (d.n. di Siracusa), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ciotola Marco, notaio residente nel comune di Acquasparta (d.n. di Terni) è trasferito nel comune di Spoleto (d.n. di Terni), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Russo Rosalia, notaio residente nel comune di Sommacampagna (d.n. di Verona) è trasferito nel comune di Verona (d.n. di Verona), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Carabba Francesco, notaio residente nel comune di Casoli (d.n. di Chieti) è trasferito nel comune di Lanciano (d.n.r. di Chieti Lanciano e Vasto), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Amendolia Saruccia, notaio residente nel comune di Enna (d.n. di Enna) è trasferito nel comune di Agira (d.n. di Enna), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

08A00596

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Maria SS. del Suffragio, in Rimini

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 dicembre 2007, viene estinta la Confraternita di Maria SS. del Suffragio, con sede in Rimini.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

08A00569

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Giovanni Nepomuceno presso il Collegio dei parroci nella Chiesa di S. Giovanni Evangelista, in Rimini.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 dicembre 2007, viene estinta la Confraternita di S. Giovanni Nepomuceno presso il Collegio dei parroci nella Chiesa di S. Giovanni Evangelista, con sede in Rimini.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

08A00570

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Buona Morte, in Saludecio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 dicembre 2007, viene estinta la Confraternita della Buona Morte, con sede in Saludecio.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

08A00571

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un componente effettivo dalla commissione di certificazione dei contratti di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro di Viterbo.

Con decreto n. 1 dell'11 gennaio 2008 del direttore di Viterbo la dott.ssa Alessandra Maffei, direttore sede provinciale Inail di Viterbo, è stata nominata componente di diritto effettivo della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro istituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Viterbo.

Avverso il decreto è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00367

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «TE.SI. di Ferrioli William & C.», in Ferrara e «E.N.P.I.T. Srl», in Portici.

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e le domande presentate, sono abilitati a decorrere dalla data del 21 dicembre 2007 i seguenti organismi:

1) TE.SI. di Ferrioli William & C. Sas, via C. Mayr, 22, in Ferrara:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

2) E.N.P.I.T. Srl, corso Garibaldi, 175, in Portici (Napoli):

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V.

Tutte le abilitazioni hanno una validità quinquennale dalla data di emissione dei decreti.

08A00318

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «ECO Spa», in Faenza

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 21 dicembre 2007 l'organismo «ECO Spa», via Mengolina, 33 - Faenza (Ravenna) è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Finestre e porte esterne - Norme di prodotto - Parte I: finestre e porte esterne senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo» e «Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage-Norma di prodotto-Parte 1: Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

08A00320

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Control di Summa Chiara & C.», in Mesagne.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 21 dicembre 2007 l'organismo «Control di Summa Chiara & C», via Granafei, 53 - Mesagne (Brindisi) è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Finestre e porte esterne - Norme di prodotto - Parte I: finestre e porte esterne senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo» e «Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage-Norma di prodotto-Parte 1: Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

08A00321

Rinnovo delle abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di vari organismi.

Con decreti del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, ai sottonotati organismi:

Verifiche Industriali S.r.l., via Buzzaccarini, 35 - Padova;

SICEL S.a.s., via Molino, 15 - Villanuova sul Clisi (Brescia);

SEUCER S.r.l., via Vivaio, 16 - Milano;

MA.DE. Engineering S.r.l., via Traversa Quaranta, Lotto, 4 - Casapulla (Caserta);

R&S Verifiche S.r.l., via Marconi, 22 - Monselice (Padova);

SICURCERT S.r.l., via Spuntini, 10 - Pistoia;

Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini, via Moscova, 11 - Rho (Milano);

CDS Service S.r.l., via S. Stefano, 6/b - Anguillara Sabazia (Roma);

I.A.C.E. S.r.l., via Bonafede, 1 - Padova;

INQAS S.r.l., via Carlo Alberto, 39 - Monza;

CSDM, via Caviglia, 3 - Milano.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 21 dicembre 2007.

08A00319

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», registrata con Reg. (CE) n. 982 del 21 agosto 2007, nel quadro della procedura prevista dal Reg. (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Consorzio di tutela della D.O.P. «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» con sede in via F.lli Bandiera n. 16 - 13100 Vercelli;

Considerato che il Consorzio di cui sopra è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'istanza di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» riguarda l'eliminazione della collosità dall'elenco dei caratteri descrittivi delle varietà, a causa della mancanza di un metodo di analisi ufficiale di tale parametro, e l'inserimento di un margine di tolleranza sui parametri individuati nel disciplinare della DOP;

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico;

Considerato altresì che l'art. 9 del Reg. (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere favorevole della regione Piemonte circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» così come modificato;

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «RISO DI BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione d'origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» è riservata al prodotto alimentare che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione d'origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» designa, con esclusività, il prodotto risiero ottenuto mediante l'elaborazione del riso grezzo o risone a riso «integrale», «raffinato» e «parboiled».

Le varietà di riso oggetto di coltivazione sono quelle di seguito indicate con le rispettive caratteristiche:

LE CARATTERISTICHE MEDIE DEI GRANI E I PARAMETRI DI RICONOSCIMENTO DELLE VARIETÀ DOP «RISO DI BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE»

Varieta'	colore del pericarpo	Lunghezza	Forma	Perla	Striscia	Dente	Sezione	Testa
Arborio	Bianco	Lunga	Semitonda	Centrale estesa	Assente	Pronunciato	Schiacciata	Oblunga
Baldo	Bianco	Lunga	Semiaffusolata	Assente	Assente	Regolare	Tondeggiante	Regolare
Balilla	Bianco	Corta	Tonda	Laterale	Breve	Regolare	Tondeggiante	Tozza
Carnaroli	Bianco	Lunga	Semiaffusolata	Centro-laterale	Assente	Pronunciato	Tondeggiante	Oblunga
S.Andrea	Bianco	Lunga	Semiaffusolata	Centro-laterale	Breve	Regolare	Tondeggiante	Regolare
Loto	Bianco	Lunga	Semiaffusolata	Assente	Assente	Regolare	Tondeggiante	Oblunga
Gladio	Bianco	Lunga	Molto affusolata	Assente	Assente	Sfuggente	Schiacciata	Oblunga

Le indicazioni d'ordine biometrico e le caratteristiche fisico-chimiche che identificano e definiscono le varietà di riso in esame, unitamente ai parametri sopra ricordati, sono qui di seguito indicate.

	misure grano		Consistenza	Cristallinità	peso 1000 grani	
	Lungh. mm	Largh. mm	kg/cm ^{2}	%	g Integrale	g Raffinato
Varietà	NON superiore a		NON inferiore a	NON inferiore a	NON superiore a	
Arborio	7,2	3,5	0,65	_	38	34
Baldo	7,2	3,2	0,61	50	35	31
Balilla	5,2	3,2	0,64	_	25	22
Carnaroli	7,0	3,4	0,86		35	31
S.Andrea	6,6	3,3	0,58	_	34	30
Loto	6,4	3,1	0,72	40	28	25
Gladio	7,0	2,2	0,86	70	22	20

Sui sopraindicati valori è consentita una tolleranza del 10%.

Per quanto attiene i difetti che potrebbero manifestarsi sui grani del Riso integrale e del Riso raffinato è consentita una tolleranza percentuale massima come qui di seguito è indicato:

grani spuntati: 5,0%;

grani striati rossi: 3,0%;

grani difformi ed impurità varietali: 5,0%;

grani gessati: 3,0%;

grani danneggiati: 1,50%;

grani danneggiati da calore: 0,05%.

Con riguardo alla percentuale dei grani spezzati (rotture), per il Riso Raffinato è consentito il limite del 3,0%; per il Riso Integrale il limite è del 2,0%.

Nel Riso raffinato «Parboiled» i limiti di difetto consentiti sono i seguenti:

grani striati rossi: 1,0%;

impurità varietali: 5,0%;

grani di riso che non hanno subito il trattamento idrotermico parboiled: 0,10%;

grani non completamente gelatinizzati: 4,0%;

grani danneggiati: 1,0%;

pecks: 0,50%;

grani spezzati: 3,0%.

Art. 3.

Delimitazione geografica del territorio di produzione

La zona di coltivazione, raccolta, elaborazione o trasformazione della denominazione d'origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» è situata nel nord-est del Piemonte, nelle province di Biella e di Vercelli e comprende i territori comunali e relative frazioni dei seguenti comuni: Albano Vercellese, Arborio, Balocco, Brusnengo, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Collobiano, Dorzano, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lenta, Massazza, Masserano, Mottalciata, Oldenico, Rovasenda, Roasio, Salussola, San Giacomo Vercellese, Santhià, Villanova Biellese, Villarboit.

Art. 4.

L'origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere controllata dalla struttura di controllo di cui all'art. 7, secondo i dispositivi fissati nel piano dei controlli, documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, degli elaboratori/trasformatori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti e dei quantitativi confezionati ed etichettati, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

L'operazione di confezionamento può avvenire esclusivamente sotto il controllo diretto della struttura autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il controllo sulla DOP «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese». Ciò al fine di verificare l'origine e di controllare che il prodotto e le modalità di presentazione dello stesso siano conformi a quanto stabilito dal presente disciplinare di produzione.

Art. 5.

Metodi di ottenimento della coltivazione del risone e di lavorazione del riso

A - METODI DI OTTENIMENTO DELLA MATERIA PRIMA (RISONE).

Fertilizzazione. Le concimazioni devono essere finalizzate all'ottenimento di un prodotto sano e di perfetta maturazione.

È vietato l'impiego di concimi nitrici e dei composti o formulati fertilizzanti che contengano metalli pesanti.

Interventi antiparassitari ed erbicidi. Fatto salvo l'assoluto rispetto delle norme esistenti sull'uso dei fitofarmaci consentiti dalle leggi, i trattamenti fungicidi o insetticidi alle colture devono essere eseguiti almeno quaranta giorni prima della raccolta.

Il seme. La semente necessaria per le colture dovrà essere un prodotto sementiero certificato dall'E.N.S.E., a garanzia della purezza varietale, dell'assenza di parassiti fungini oltre che della germinabilità.

L'essiccazione. Le operazioni di essiccazione del riso grezzo devono essere eseguite con mezzi e modalità operative tali da evitare o da ridurre al minimo la contaminazione degli involucri del grano di riso dagli eventuali residui del combustibile e da odori estranei. Sono da preferirsi essiccatoi a fuoco indiretto, possibilmente alimentati da metano oppure g.p.l. e similari.

Il riso grezzo o risone riposto in magazzino e quello offerto in vendita per la lavorazione non deve superare il 14% di umidità.

Lo stoccaggio del risone. Nella conservazione del risone, al risicoltore è fatto obbligo di eseguire ogni accorgimento per impedire l'insorgenza dei parassiti animali o fungini e quella di fermentazioni anomale.

Al termine dell'estate, comunque prima della raccolta del risone e del successivo immagazzinamento, nei magazzini, silos o celle di stoccaggio e nei locali contigui dovranno essere compiute le seguenti operazioni:

a) un preventivo trattamento mediante insetticidi, per evitare il ritorno degli insetti dai possibili rifugi nascosti in cui possono essersi rifugiati a seguito delle operazioni di pulizia eventualmente eseguite in precedenza;

b) le operazioni di pulizia e di asportazione dei residui impropri, dopo la disinfestazione, ad evitare il possibile ritorno degli insetti;

c) la pulizia integrale della mietitrebbiatrice dai residui di precedenti raccolti e quella dei veicoli propri e di terzi adibiti al trasporto del risone da immagazzinare o in vendita.

B. - METODI DI OTTENIMENTO DEL PRODOTTO ALIMENTARE, RISO DI BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE.

Modalità operative per la lavorazione del risone: le elaborazioni sul risone ammesse sono:

per la preparazione del riso integrale o per la successiva raffinazione dei prodotti: scortecciatura o sbramatura: operazione atta ad eliminare le glumelle del grano di riso «lolla», seguite dalle successive operazioni di calibratura del riso;

per la preparazione del riso raffinato: raffinazione o sbiancatura: operazione atta ad asportare dalla superficie del grano di riso per abrasione, le bande cellulari del pericarpo: le operazioni devono essere eseguite in modo da conseguire il grado di raffinazione definito di II grado .

Le tecniche operative di raffinazione devono adeguarsi alle metodologie atte ad evitare che i grani presentino lesioni da microfratture.

Art. 6.

Elementi di legame con l'ambiente geografico

Il territorio situato al confine nord-est della regione Piemonte, nelle province di Vercelli e di Biella, per le specifiche e precipue caratteristiche della struttura geologica dei terreni fu indicato, *ab antiquo*, con particolare ed esclusiva definizione «Baraggia», distinguendola, anche mediante la dizione, dal più generico brughiera (Zona LXXII del Catasto agrario denominata «Pianura risicola dell'Alto Vercellese o delle Baragge»).

È l'area pedemontana che dalle prealpi, site sotto il massiccio del Monte Rosa, si sviluppa verso il piano a terrazzi, o in lieve graduale declivio, da nord-ovest a sud-est.

L'ambiente ecologico che la caratterizza è particolare, oltre che sotto il profilo geo-pedologico, anche per le situazioni climatiche, idrologiche e di fertilità dei terreni, qui di seguito ricordate:

i suoli d'origine morenica formatisi durante il periodo diluvioglaciale dall'alterazione in loco di materiali granitici e porfidi quarziferi delle alpi, risultano costituiti da limi, argille e sabbie, i derivati autoctoni della degradazione di quelle rocce;

il suolo e il sottosuolo - contrariamente ad altri tipi di brughiera sabbiosi e con scheletro abbondante, d'origine alluvionale - sono generalmente compatti, asfittici, deficienti di vita microbica, poveri di *humus*. Mediante la lavorazione dei terreni, si rendono evidenti in superficie le concrezioni limonitiche, anche pisoliformi: i ferretti;

all'analisi chimica i terreni, oltre che in eccesso di ferro, si dimostrano carenti di calcare, su livelli di acidità che oscillano da pH 4,5 a 5,5; sono inoltre assai poveri di componenti fosforici e potassici oltre che di sostanze umiche;

l'irrigazione delle colture è assicurata, mediante canalizzazione, dai corsi d'acqua che scendono dalle Alpi e dalle Prealpi contribuendo, nella modesta presenza di inquinanti per la loro origine, a favorire un ambiente protetto. Le derivazioni fluviali sono: il fiume Sesia derivato dai ghiacciai del Monte Rosa; il Cervo e l'Elvo che, unitamente ad altri torrenti minori derivati dalle Prealpi e dalle tre dighe con i relativi invasi posti sui torrenti Ostola, Ravasenella ed Ingagna, contribuiscono alla distribuzione delle acque destinate anche ad usi civici e potabile;

in prospettiva climatica l'area resta costantemente sotto gli effetti della prospiciente catena montana da cui discendono flussi d'aria fredda a determinare inversioni termiche. Le temperature e l'umidità dell'aria, ambedue stabilite di norma a livelli minori di quelle misurabili nel piano, contribuiscono alla migliore formazione del grano di riso, determinando una più rapida maturazione;

l'assieme delle situazioni geo-pedologiche, le edafiche dei terreni di risaia, le climatiche e le idriche hanno assicurato la formazione di un particolare habitat a nicchia ecologica protetta, all'interno della circoscritta e modesta area geografica sottesa tra il Sesia, l'Elvo e i rilievi prealpini.

Sotto il profilo morfologico e fisiologico le piante del riso coltivate in Baraggia assumono un abito vegetativo meno sviluppato rispetto a quello che la medesima varietà manifesta in altre aree di coltivazione; la maturazione si perfeziona con la riduzione del tempo necessario per completare la fase riproduttiva. Le frequenti inversioni termiche, favorite dall'ingresso dei venti che discendono dai monti, rendono più rapida la formazione delle cariossidi a perfezionamento della maturazione.

In virtù delle sopra ricordate situazioni di habitat, il grano del riso - per risaputa, tradizionale conoscenza ed esperienza - assume, nelle corrette condizioni agronomiche colturali una superiore compattezza dei tessuti cellulari, una superiore traslucidità, una minore dimensione in volume, peso e lunghezza, rispetto a quello che in altre zone acquisisce l'identico tipo varietale.

Proprio a causa delle ricordate situazioni di modesta feracità del terreno, unitamente ai predetti parametri ambientali, i risultati produttivi - di norma - sono inferiori a quelli ottenibili in situazioni ambientali più favorevoli; è uno dei motivi per i quali si consegue il miglioramento della qualità del riso sopra ricordata; conclamata e unanimemente riconosciuta dai consumatori.

In seguito alla cottura, il riso di Baraggia manifesta una superiore consistenza del grano rispetto all'omologo prodotto di altre zone e una minore collosità, a parità di trattamento o di metodologia nella preparazione dell'alimento.

La reputazione acquisita nel tempo dal riso raffinato prodotto nella Baraggia, fin dal XIX secolo, è affidata ad un prodotto ritenuto dal consumatore dotato di precipue caratteristiche di tenuta alla cottura: superiore consistenza e modesta collosità.

Tale reputazione è correlata alla indiscussa qualità delle varietà di riso nei tempi selezionate da risicoltori di Baraggia e ivi coltivate, successivamente adottate per la coltura e alimento anche in altre Regioni e aree risicole.

L'area geografica della Baraggia Biellese e Vercellese di coltivazione è compresa all'interno del più esteso comprensorio della «Baraggia Vercellese» delimitato con regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2357 e con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 3 maggio 1931, n. 1458. (N.B. nel 1929 non esisteva la suddivisione geografica tra le province attuali di Biella e Vercelli, per cui la «Baraggia» era solo Vercellese).

Le varietà create dai risicoltori della Baraggia risalgono almeno al XIX secolo e sono di seguito elencate: Ranghino (1887), Greppi (1906), Rosso Gorei (1922), Roncarolo Giovanni (1924), Riccardo Restano (1926), Generale Rossi (1926), Vercelli (1926), Pierrot (1927), S. Giacomo (1927), Barbero (1929), Carluccio Gallardi (1931), Battezzato (1935), Vercelli Gigante In allettabile (1936), Arborio (1946), Franco Roncarolo (1948), A 3 Marchetti (1950), Precoce Corbetta (1954), S. Domenico (1957), Rosa Marchetti (1964), Ariete (1980).

Fin dai primi anni del secolo scorso, il riso - coltura storica tradizionale della Baraggia - fu utilizzato anche quale simbolo di manifestazioni popolari anche di carattere sportivo, corse ciclistiche in particolare, cui parteciparono campioni quali Coppi, Bartali e Magni con altri.

La diversità della Baraggia e del suo riso fu descritta per circa 50 anni nel «Giornale di Risicoltura», edito mensilmente dal 1912 al 1952 dall'ex Istituto sperimentale di risicoltura di Vercelli, che riportò frequentemente articoli tecnico scientifici per motivare le peculiari caratteristiche dell'area di baraggia e per il riso che vi si produceva. Lo stesso Istituto, nel 1931, acquisì in comune di Villarboit (centro dell'area risicola di Baraggia) un'azienda risicola utilizzandola quale centro di ricerca allo scopo di perfezionare le specificità di produzione dell'area baraggiva.

Dal 1952 al su ricordato mensile fece seguito la rivista «Il Riso», edita dall'Ente nazionale risi (E.N.R), in cui articoli diversi ricordano le peculiari caratteristiche di qualità del riso prodotto in quest'area.

La coltivazione del riso nell'area delimitata della Baraggia si ritrova agli inizi del XVI secolo ed ha riscontri anche in atti notarili dell'anno 1606 nel comune di Salussola, incluso nel perimetro delimitato.

Art. 7.

Organismo di controllo

I controlli saranno effettuati da un organismo conforme a quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE n. 510/2006.

Art. 8.

Confezionamento, etichettatura e contrassegni

1. *Confezionamento del Riso di Baraggia.*

Il prodotto D.O.P. «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», per essere ammesso al consumo deve riportare sulla confezione la denominazione precisa della varietà agraria coltivata nel territorio e non quella di altra consimile, anche quando fosse concesso dalle norme vigenti.

Sono previste diverse forme di condizionamento e di confezionamento a seconda del mercato di destinazione.

Le confezioni di D.O.P. «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», ai fini dell'immissione al consumo, devono essere dei seguenti pesi espressi in kg: 0,250 - 0,500 - 1,0 - 2,0 - 5,0 - 10,0 - 25,0 e devono essere presentati in sacchi, sacchetti di stoffa o di materiale plastico igienicamente idoneo a contenere prodotti alimentari, scatole di materiali differenti purché ammessi dalle norme di legge che regolano le condizioni igienico sanitarie sugli alimenti.

2. *L'etichettatura.*

Le denominazioni che devono comparire in caratteri di stampa sulle confezioni sono:

il contrassegno (D.O.P.) della Comunità europea;

il Logo della D.O.P. « Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», come identificato all'art. 10, che deve figurare sulla confezione in caratteri chiaramente distinguibili per dimensioni e colore, unitamente al predetto contrassegno;

marchi privati delle riserie e pilerie, ragioni sociali, indicazioni varietali.

Sono vietate indicazioni laudative od ingannevoli.

Art. 9.

Prodotti derivati o trasformati con l'impiego del Riso di Baraggia

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. Riso di Baraggia, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) n. 510/2006.

Art. 10.

Logo

Il «RISO DI BARAGGIA Biellese e Vercellese» sarà identificato dal Logo sotto identificato.

Descrizione del Logo:

la espressione grafica del logo è tesa a favorire l'identificazione dell'alimento nel disegno della forma dei grani e anche per l'origine e le precipue caratteristiche dell'habitat geografico di coltura e cultura;

alla base e in primo piano è la rappresentazione di tre grani di riso raffinato, diritti e accostati, come di norma sono presentati e visti dal consumatore. È evidente all'apice dei grani la minuta area vuota in cui, prima della raffinazione, era collocato l'embrione della cariosside del riso;

sullo sfondo bianco interno del Logo, campeggia l'immagine stilizzata del massiccio del Monte Rosa dai cui ghiacciai discendono le acque che, direttamente e primariamente, alimentano l'irrigazione delle risaie della Baraggia dalle cui coltivazioni trae origine esclusiva il riso regolamentato dal presente disciplinare;

fa da corollario al Logo, nella parte alta, il nome «RISO DI BARAGGIA» ed, in basso, l'indicazione del territorio amministrativo rappresentato, Biellese e Vercellese.

MANUALE GRAFICO

Immagine del logo

Dimensioni
Le dimensioni possono variare in base alle varie tipologie di confezioni utilizzate, con il diametro esterno compreso tra 2,5 e 5 cm.

Carattere
Per tutte le scritte abbiamo usato il carattere: copperplate gothic
RISO DI BARAGGIA = copperplate gothic thirty three bc
BIELLESE E VERCELLESE = copperplate gothic thirty two bc

Valore dei colori per la riproduzione tipografica, espressi in percentuale di Ciano, Magenta, Giallo e Nero
Testo: Bianco
Filetto esterno verde: 100% Ciano - 100% Giallo
Cerchio blu di sfondo alle scritte: 100% Ciano - 80% Magenta - 20% Nero
Montagne: 65% Magenta
Chicchi di riso: Gradazione di grigio in quadricromia

08A00508

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato concernente l'attribuzione di un budget provvisorio alle aziende farmaceutiche ai sensi della lettera *c)*, comma 2, articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222.

Si rende noto che in data 28 gennaio 2008 sono disponibili sul sito istituzionale dell'AIFA i budget provvisori delle aziende farmaceutiche elaborati sulla base delle regole di attribuzione del budget definite dalla lettera *a)* del comma 2, art. 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, che avranno effetto dal 31 gennaio 2008.

08A00622

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 663 del 18 dicembre 2007, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Ratiopharm Italia».

Nell'estratto della determinazione n. 663 del 18 dicembre 2007 relativa al medicinale per uso umano AMLODIPINA RATIOPHARM ITALIA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2007 - serie generale - n. 302 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

all'art. 1 (descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC);

dove è scritto:

Confezione: 10 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037546153/M (in base 10) 13TU59 (in base 32);

leggasi:

Confezione: 10 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037546153/M (in base 10) 13TU59 (in base 32).

08A00527

AUGUSTA IANNINI, *direttore* ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

(GU-2008-GU1-023) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.